

<p><b>Chiave di lettura della tabella</b></p> <p><b>1. Se gli articoli della LCStr/OSSt sono stati ripresi senza alcuna modifica (materiale o formale), viene menzionato direttamente l'articolo in questione.</b>  <b>Quanto precede si applica anche in caso di:</b>          - adeguamenti di natura prettamente linguistica (nella misura in cui questi non comportano nessuna modifica materiale);          - cancellazione di rimandi, esempi tra parentesi, ecc.</p> <p>--&gt; Cfr. in proposito le indicazioni più dettagliate riportate nella tabella II</p> <p><b>2. Se gli articoli della LCStr/OSSt sono stati modificati in modo sostanziale, il rinvio all'articolo in questione è segnalato con «cfr.» e LE MODIFICHE apportate o le ragioni di tali modifiche sono riportate tra parentesi.</b>  <b>Le modifiche possono tradursi in:</b>          - semplificazioni, ovvero modifiche di solett.o consistenti, ma per lo più senza conseguenze materiali o comunque con conseguenze non rilevanti sul piano pratico (in particolare eliminazione di ripetizioni o di concetti già espressi nelle disposizioni generali, accorciamenti di una certa entità, [ossia non la semplice cancellazione di un esempio tra parentesi]);          - adeguamenti in termini di sistematica;          - precisazioni, anche di natura linguistica, nella misura in cui comportano o potrebbero comportare modifiche materiali, anche se spesso trascurabili;          - rielaborazione dei contenuti (introduzione di nuovi elementi, estensione o limitazione di regole, ecc.).</p> <p>--&gt; In caso di modifiche/conseguenze più rilevanti sul piano materiale, sono state aggiunte delle spiegazioni nella colonna «Modifica/Nuovi elementi»; cfr. in proposito le indicazioni più dettagliate riportate nella tabella II.</p> <p><b>3. Se gli articoli del diritto vigente sono cancellati, non ripresi o ripresi soltanto in parte, non ne viene fatta menzione in questa tabella alla voce «Modifica/Nuovi elementi. Lo stralcio di articoli è oggetto della tabella II.</b></p> <p><b>4. Per quanto riguarda il titolo «Segnali e demarcazioni», non si entra nel merito del riordino delle disposizioni vigenti e della loro ripartizione nelle due nuove ordinanze, ma ci si limita ad analizzare gli aspetti rilevanti per gli utenti della strada. In generale, le integrazioni nell'AP-OUSt di parti di disposizioni menzionate nelle colonne relative alla LCStr e alla OSSt non sono necessariamente riportate in questa tabella, dato che queste non comportano di per sé modifiche materiali (cfr. p. es. art. 163 cpv. 5 e art. 171 cpv. 2 AP-OUSt).</b></p>
---

Art. AP-OUSt	cpv.	da art. ONC:	da art. OSSt:	Modifica/nuovi elementi (solo se significativi)	Nuova disposizione	Osservazioni concernenti la sistematica
<b>Titolo primo: Disposizioni generali</b>						
<b>Art. 1 Oggetto</b>						
	1				X	
<b>Art. 2 Definizioni</b>						
	1	cfr. 1 cpv. 1 (precisato)				
	2	cfr. 1 cpv. 2 (precisato)				
	3	1 cpv. 4				
	4	1 cpv. 5				
	5	cfr. 1 cpv. 7 (precisato)				
	6				X	
	7				X	
	8	1 cpv. 8				
	9	cfr. 1 cpv. 9 (precisato)				
	10		cfr. 1 cpv. 4 (semplificato)			
	11	cfr. 1 cpv. 3 (rielaborato & precisato)	(cfr. inoltre anche 1 cpv. 6)			
	12		cfr. 1 cpv. 7 (semplificato)			
	13		1 cpv. 8			
	14	1 cpv. 10				
	15				X	
	16		cfr. 1 cpv. 9 (rielaborato: ampliato)	Fa ora riferimento a tutte le definizioni della OETV.		
<b>Art. 3 Rimandi</b>						
	1				X	
	2		1 cpv. 3			
	3				X	
<b>Titolo secondo: Norme generali della circolazione</b>						
<b>Capitolo 1: Norme per gli utenti della strada</b>						
<b>Art. 4 Obbligo di attenzione e di riguardo</b>						
	1-4	(in base a/ ripresa di: 3 cpv. 1, P1; (6 cpv. 5); 13 cpv. 5 & 6; 15 cpv. 3, P2; 17 cpv. 1; 41a; 42 cpv. 2, P1)	(in base a/ripresa di: 22a, 54a cpv. 3)		X	
<b>Art. 5 Precedenza dei veicoli ferroviari</b>						
	1				X	
	2	cfr. 45 cpv. 2 P2 (rielaborato)		Il fattore determinante è ora il segnale di precedenza e non il fatto che si tratti di una strada principale.		
<b>Art. 6 Passaggi a livello</b>						

	1		93 cpv. 4			Queste disposizioni si applicano sia al traffico pedonale sia a quello veicolare. Nel cpv. 2 è disciplinato l'unico segnale luminoso valido sia per i veicoli che per i pedoni (già prassi secondo il diritto vigente, ma non sancito esplicitamente, cfr. anche art. 93 cpv. 2 OSStr). Il fatto che le disposizioni si applichino a tutti gli utenti della strada e l'importanza dei passaggi a livello nell'ottica della sicurezza stradale giustificano la collocazione di questi principi all'inizio dell'ordinanza.
	2		cfr. 93 cpv. 2 (rielaborato)	Aggiunta della luce rossa girevole.		
	3	24 cpv. 2, periodo parziale 1				
<b>Art. 7 Precedenza dei veicoli con luce blu e avvisatore a suoni alternati</b>						
	1	cfr. 16 cpv. 1 e 2 (semplificato)				
	2	- cfr. 16 cpv. 1 (precisato) - 45 cpv. 2 P1				
<b>Capitolo 2: Norme per i pedoni</b>						
<b>Art. 8 Uso della carreggiata in generale</b>						
	1	- cfr. 46 cpv. 1 (rinuncia a differenziazione) - cfr. 48 cpv. 1 P2 (rinuncia a differenziazione)		Nessuna differenziazione e regola speciale per il lato della strada da utilizzare; nessuna differenziazione tra le categorie di utenti che devono procedere in fila indiana.		
	2	cfr. 46 cpv. 2 (semplificato)				
	3	cfr. 46 cpv. 2bis (precisato); cfr. anche 50 cpv. 2 dello stesso tenore		Il divieto, sinora formulato in termini assoluti, di ostacolare gli altri utenti della strada è ora relativizzato mediante l'aggiunta dell'avverbio «inutilmente» (mera precisazione).	La ripetizione di questa disposizione nel diritto vigente (cfr. art. 46 cpv. 2bis e art. 50 cpv. 2 ONC) non è più necessaria: gli utenti di mezzi simili a veicoli sono assimilati ai pedoni; l'impiego di tali mezzi per finalit.à diverse da quelle di un veicolo rientra pertanto tra le attività qualificate come «giochi» attribuite ai pedoni.	
<b>Art. 9 Attraversamento della carreggiata</b>						
	1	cfr. 47 cpv. 5 (sistematica)				
	2	cfr. 47 cpv. 1 (rielaborato)		In tedesco, il termine «Wagen» è sostituito con «Fahrzeuge» [N.d.t.: in italiano «veicoli» anche nel diritto vigente].		
	3	47 cpv. 2				
	4	47 cpv. 3				
<b>Art. 10 Veicoli condotti a mano, lavori sulla carreggiata</b>						
	1	cfr. 48 cpv. 1 (implicito)				
	2	cfr. 48 cpv. 3 (semplificato)				
<b>Art. 11 Sedie a rotelle</b>						
	1	43a cpv. 1 & 2 per ciascun P1				Le sedie a rotelle sono ora oggetto del capitolo dedicato ai pedoni e non più di quello sui veicoli. Sebbene, secondo la OETV, le sedie a rotelle siano categorizzate come veicoli, le persone che le utilizzano sono innanzitutto pedoni. Fanno eccezione soltanto le situazioni, del resto non frequenti, in cui le sedie a rotelle sono impiegate nelle aree riservate ai veicoli. Grazie alla nuova sistematica non è più necessario ribadire di volta in volta che gli obblighi che i conducenti di veicoli sono tenuti a rispettare nei confronti dei pedoni valgono anche nei confronti delle persone in sedia a rotelle. Questo gruppo di utenti della strada è sussunto nel concetto di pedone.
	2	43a cpv. 1, P2&3				

	3	cfr. 43a cpv. 2, P2&3 (semplificato)				
<b>Art. 12 Mezzi simili a veicoli</b>						
	1 lett. a	cfr. 50 cpv. 1 lett. a (semplificato)				I mezzi simili a veicoli sono ora oggetto del capitolo dedicato ai pedoni; non sono cioè più disciplinati come un sottocapitolo a se stante. Conformemente alla prassi consolidatasi, gli utenti di questi mezzi sono infatti da assimilare ai pedoni. Fanno eccezione soltanto le situazioni, del resto non frequenti, in cui questi mezzi vengono impiegati a titolo di veicoli nelle aree riservate al traffico veicolare. In questi casi vigono le regole applicabili ai velocipedi. Grazie alla nuova sistematica non è più necessario ribadire di volta in volta che gli obblighi che i conducenti di veicoli sono tenuti a rispettare nei confronti dei pedoni valgono anche nei confronti delle utenti simili a veicoli. Questo gruppo di utenti della strada è sussunto nel concetto di pedone.
	1 lett. b	50 cpv. 1 lett. b - d				
	2	- cfr. 50a cpv. 1 (rielaborato: limitato) - cfr. 50a cpv. 2 P2&3		Cfr. spiegazioni dettagliate		
	3	- in base a 50a cpv. 3 (rielaborato: ampliato) - cfr. 50a cpv. 4 (riformulato)		Cfr. spiegazioni dettagliate		
	4	cfr. 50 cpv. 3, P2 (rielaborato)		Le regole non si applicano più ai «fanciulli non ancora assoggettati all'obbligo scolastico», bensì a quelli di età inferiore ai 7 anni.		
	5	cfr. 50a cpv. 2, P1 (semplificato)				
<b>Art. 13 Sci e di slitte</b>						
		cfr. 48 cpv. 1bis (precisato)		Specificazione: l'«uso locale» determina non soltanto DOVE gli sci e le slitte possono essere impiegati come mezzi di circolazione, bensì anche COME possono essere impiegati.		
<b>Capitolo 3: Condizioni per l'uso dei veicoli</b>						
<b>Sezione 1: Conducenti e passeggeri</b>						
<b>Art. 16 Passeggeri in generale</b>						
	1	cfr. 60 cpv.2 (precisato)		Specificazione: i posti devono essere utilizzati «conformemente al loro scopo».		
	2	60 cpv. 4				
	3	cfr. 60 cpv. 5 (semplificato & rinuncia a differenziazione inutile)		Il divieto si applica ora a tutti i veicoli e non soltanto a quelli a motore.		
	4	60 cpv. 6				
<b>Art. 17 Passeggeri su veicoli adibiti al trasporto di cose e su veicoli agricoli</b>						
	1	61 cpv. 1				
	2	61 cpv. 2				
	3	61 cpv. 3				
	4	61 cpv. 4				
<b>Art. 18 Passeggeri su motoveicoli e velocipedi</b>						
	1	cfr. 63 cpv. 1 (semplificato)				L'obbligo di sedersi a cavalcioni è implicito in quello generale di utilizzare i posti autorizzati «conformemente al loro scopo» (cfr. art. 16 cpv. 1).
	2 lett. a	63 cpv. 3 lett. a (senza periodo parziale su «pedalare restando seduti»)		L'espressione «paia di pedali» è sostituita con «posti», il che rende superfluo l'obbligo di autorizzazione per posti supplementari.		Sopprimendo il cpv. 5 dell'art. 63 ONC viene abbandonata l'attuale regola speciale valida per i conducenti di ciclomotori. Ciò significa che per il trasporto di passeggeri su ciclomotori vigono ora le stesse regole applicabili al trasporto mediante velocipedi.
	2 lett. b	63 cpv. 3 lett. b (senza periodo parziale su «pedalare restando seduti»)				
	2 lett. c	63 cpv. 3 lett.c				
	2 lett. d	cfr. 63 cpv. 3 lett.d (rielaborato)		Estensione alle bici da carico («bakfiets»).		
	3	63 cpv. 3 lett. a & lett. b, per ciascun periodo parziale su «pedalare restando seduti»				

	4	63 cpv. 4				
<b>Art. 19 Allacciatura della cintura di sicurezza</b>						
	1	3a cpv. 1				
	2	cfr. 3a cpv. 2 (rielaborato)		In risposta a un'esigenza concreta viene ora specificato che il certificato medico comprovante l'esonero dall'uso della cintura di sicurezza deve avere una durata limitata.		
	3	3a cpv. 3				
	4	cfr. 3a cpv. 4 (precisato & aggiornato)		Chiarimento: l'obbligo è limitato ai veicoli a motore. Il dispositivo di sicurezza non è più semplicemente «omologato» conformemente al regolamento ECE, bensì «omologato e contrassegnato»; viene inoltre integrata la modifica concernente le cinture addominali, sinora disciplinata soltanto mediante decisione.		
<b>Art. 20 Uso del casco di protezione</b>						
	1	cfr. 3b cpv. 1, P1 & cfr. anche cpv. 3 (rielaborato)		Estensione dell'obbligo ai conducenti di ciclomotori. I caschi non sono più semplicemente «omologati» conformemente al regolamento ECE, bensì «omologati e contrassegnati».		I conducenti di ciclomotori sono ora messi sullo stesso piano dei conducenti e dei passeggeri di motoveicoli con o senza carrozino laterale, di quelli di quadricicli leggeri a motore, di quadricicli a motore e di veicoli a motore a tre ruote. Le regole applicabili a questi gruppi di conducenti erano già quasi identiche: l'assimilazione di questi gruppi di utenti consente quindi di semplificare e uniformare le disposizioni senza causare modifiche materiali di rilievo.
<i>Cfr. anche disposizioni transitorie</i>				<i>I conducenti di ciclomotori possono continuare a utilizzare i caschi di protezione conformi alle prescrizioni vigenti per un periodo transitorio di 5 anni.</i>		
	2 lett. a	- cfr. 3b cpv. 2 lett. a (rielaborato: rinuncia a differenziazione) - 3b cpv. 4 lett. b		30km/h invece di 25 km/h – adeguamento alla disposizione riguardante i conducenti di ciclomotori.		
	2 lett. b	- cfr. 3b cpv. 2 lett. b (rielaborato: rinuncia a differenziazione) - 3b cpv. 4 lett. c		30km/h invece di 25 km/h – adeguamento alla disposizione riguardante i conducenti di ciclomotori.		
	2 lett. c	3b cpv. 2 lett. c				
	2 lett. d	3b cpv. 2 lett. d		Precisazione: l'esonero dall'obbligo di portare il casco vale soltanto in caso di utilizzo delle cinture di sicurezza prescritte o specificate nella licenza di circolazione.		
	2 lett. e	- 3b cpv. 2 lett. e - cfr. 3b cpv. 4 lett. e (semplificato)				
	2 lett. f	3b cpv. 2 lett. f		I caschi non sono più semplicemente «omologati» conformemente alla norma EN, bensì «omologati e contrassegnati».		
	2 lett. g	cfr. 3b cpv. 4 lett. a (rielaborato)		In risposta a un'esigenza concreta viene ora specificato che il certificato medico comprovante l'esonero dall'uso della cintura di sicurezza deve avere una durata limitata.		
	2 lett. h	3b cpv. 4 lett. d				
	3	3b cpv. 1 P2				
<b>Art. 20a Cessione in uso di veicoli</b>						
		2 cpv. 3				
<b>Art. 20b Divieto di consumare bevande alcoliche durante il trasporto professionale di persone</b>						
	1	2 cpv. 4				
	2	cfr. 2 cpv. 5 (precisato)				
<b>Sezione 2: Condizioni di esercizio dei veicoli</b>						
<b>Art. 21 Sicurezza operativa</b>						
	1	57 cpv. 1, P1				
	2	57 cpv. 3				

	3	cfr. 57 cpv. 2, P1 (rielaborato: ampliato)		Aggiunta dell'obbligo di rimuovere neve, ghiaccio e simili dal veicolo e dal carico.		
	4	cfr. 57 cpv. 4 (precisato e rielaborato: regola inasprita)		Soltanto in caso di utilizzo di targhe professionali e se sono adottate sufficienti precauzioni.		
<b>Art. 22 Misure di protezione per il veicolo e il carico</b>						
	1	58 cpv. 1				
	2	cfr. 58 cpv. 2, P1 (precisato)				
	3	cfr. 58 cpv. 2, P2 (semplificato)				
	4	cfr. 58 cpv. 3 (rielaborato: regola inasprita)		La disposizione si riferisce ora in modo esplicito anche al carico.		
	5	58 cpv. 5, P1				
<b>Art. 23 Protezione della carreggiata</b>						
		59 cpv. 1, P1&3				
<b>Art. 24 Documento di manutenzione del sistema antinquinamento</b>						
		cfr. 59a cpv. 4 (precisato)		In riferimento al documento di manutenzione del sistema antinquinamento viene specificato: «prescritto nella OETV»; l'obbligo di portare con sé il documento si applica cioè soltanto nei casi in cui la OETV lo prescrive.		
<b>Sezione 3: Dimensioni e pesi</b>						
<b>Art. 25 Dimensioni</b>						
	1	(rimando sostituito 64 cpv. 1, P1 nonché 65 cpv. 1 lett.a-d&g & 66)			X	
	2	65 cpv. 1 lett. e & f				Le dimensioni e i pesi delle combinazioni dei veicoli devono essere disciplinati nell'AP-OUStr perché nella OETV sono disciplinati soltanto i singoli veicoli.
	3	65 cpv. 3				
	4				X	
<b>Art. 26 Percorso circolare</b>						
		(rimando sostituito 65a)			X	
<b>Art. 27 Pesi</b>						
	1	(rimando sostituito 67 cpv. 1 [senza la parte concernente le combinazioni] & 2)			X	
	2	67 cpv. 1 lett. a (parte concernente le combinazioni)				
	3	67 cpv. 3				
	4	67 cpv. 5				
	5	67 cpv. 8				
	6	67 cpv. 1bis, P3				
	7	cfr. 67 cpv. 1bis, P1&2 (rielaborato)		La competenza in materia di equiparazione delle stazioni di trasbordo estere passa dal DATEC all'USTR.		
<b>Sezione 4: Traino di rimorchi e altre modalità di rimorchiatura</b>						
<b>Art. 28 Rimorchi</b>						
	1	cfr. 68 cpv. 1 (rinuncia a differenziazione)		Si applica ora a tutti i veicoli a motore e anche ai velocipedi.		
	2	(in base a/ rielaborazione di 77 cpv. 1)			X	
	3	68 cpv. 4, P1				
	4	44 cpv. 3, P4				Poiché non riguarda direttamente i carri a mano, ma piuttosto i rimorchi in quanto tali, sotto il profilo della sistematica questa disposizione va inserita qui e non nell'art. 74 AP-OUStr.
<b>Art. 29 Traino di più rimorchi</b>						
	1 lett. a	68 cpv. 2 lett. a				
	1 lett. b	68 cpv. 2 lett. b				
	1 lett. c	68 cpv. 3 P1, caso 1				
	1 lett. d	68 cpv. 3 P1, caso 2				
	2	cfr. 68 cpv. 6 (rielaborato: limitato)		Limitazione delle possibilelett.à.		
	3	cfr. 68 cpv. 2 lett. c (semplificato)				

	4	cfr. 82 cpv. 2, P3 (rielaborato)			La lunghezza massima delle combinazioni di veicoli è leggermente aumentata e sancita nell'ordinanza (prima solo a livello di istruzione).	
<b>Art. 30 Rimorchiatura a traino di veicoli in panne</b>						<p>1) In generale, le operazioni descritte nel diritto vigente non sono più comuni. Di qui la semplificazione e uniformazione effettuate nel nuovo articolo (cfr. n. 3).</p> <p>2) Viene ora fatta una chiara distinzione tra rimorchiatura a traino di un veicolo in panne e rimorchiatura a traino/spinta nei rimanenti casi; la distinzione è in realtà già presente nel diritto vigente, ma soltanto in modo implicito.</p> <p>3) Considerati i cambiamenti intervenuti nella prassi, sono state operate alcune modifiche a livello di sistematica e alcune semplificazioni. Per esempio, non viene più fatta una netta distinzione tra i veicoli e le relative modalett.à di rimorchiatura, ma sono piuttosto sanciti principi generali validi per tutti i veicoli. Non ha importanza che i veicoli siano rimorchiati per posa, mediante una gru o un carrello di sostegno, ma semplicemente che la rimorchiatura sia una pratica comune (appare cioè superfluo associare determinate varianti di rimorchiatura a determinati veicoli). Più che avere conseguenze sul piano pratico, le modifiche proposte dovrebbero quindi offrire maggiore chiarezza.</p>
	1, P1	cfr. 72 cpv. 1, P1 (precisato)		Soltanto in caso di panne.		
	1, P2				x	
	2	72 cpv. 2, P1				
	3	72 cpv. 4, P3				
	4	72 cpv. 3, periodo parziale1				
	5	- 72 cpv. 2, P2 - 72 cpv. 4, P2				
	6	72 cpv. 5				
<b>Art. 31 Rimorchiatura a traino e a spinta nei rimanenti casi</b>						
	1	71 cpv. 1				
	2	cfr. 71 cpv. 2 (semplificato)				
<b>Sezione 5: Carico</b>						
<b>Art. 32 In generale</b>						
	1	cfr. 73 cpv. 4 (precisato)		La disposizione vigente è ampliata per includere la possibilità di trasportare il carico anche all'interno del veicolo o su appositi portacarichi.		
	2	cfr. 73 cpv. 6 (semplificato)				
	3	73 cpv. 7				
	4	cfr. 73 cpv. 5 (precisato)		Nella nuova disposizione si precisano altre possibilità oltre alla copertura - per evitare che il carico venga spostato dal vento.		
<b>Art. 33 Collocazione e dimensioni del carico</b>						
	1	73 cpv. 1				
	2	67 cpv. 4			La disposizione del diritto vigente è spostata in questo articolo perché, più che al peso in generale (l'art. 67 ONC riguarda appunto i pesi), si riferisce al carico.	
	3 lett. a	cfr. 73 cpv. 2 lett. a (precisato)				
	3 lett. b	cfr. 73 cpv. 2 lett. b (precisato)				
	3 lett. c	73 cpv. 2 lett. c				
	3 lett. d	73 cpv. 2 lett. d				
	3 lett. e	64 cpv. 3			Sistematica: la disposizione del diritto vigente, prima inclusa tra quelle concernenti le dimensioni e il peso, figura ora tra quelle sul carico; più che parti costitutive, i dispositivi sgombraneve vanno considerati accessori ai sensi dei diritti reali; non essendo quindi parti integranti dei veicoli (cfr. oggetto della sezione «Dimensioni e pesi»), rientrano nella categoria del carico e vanno pertanto disciplinati in questa sede.	
	4, P1	cfr. 73 cpv. 3 (precisato)				

	4, P2	65 cpv. 2				Gli oggetti amovibili sono equiparati al carico e vanno quindi disciplinati in questo capitolo, ovvero sottostanno alle medesime regole del carico. Quando sono montati sugli autobus, questi accessori (p. es. box porta-sci) rientrano in un caso particolare, poiché diventano applicabili sia le disposizioni sul carico sia determinate disposizioni concernenti le dimensioni dei veicoli (non può essere superata la lunghezza totale del veicolo, inclusa la box porta-sci). Essendo questi oggetti considerati dei carichi, sotto il profilo della sistematica è comunque opportuno disciplinarli in questa sede e non, come avviene nel diritto vigente, insieme alle disposizioni sulle dimensioni dei veicoli. Per questa ragione, l'art. 65 cpv. 2 ONC è ripreso nel capoverso dell'articolo in oggetto.
	5	66 (aspetto concernente il carico)				Nell'art. 66 LCStr (sezione «Dimensioni e peso») viene disciplinata l'altezza autorizzata del veicolo e quindi, contemporaneamente, la sporgenza massima del carico verso l'alto. Questa struttura non è corretta sotto il profilo della sistematica: è necessario infatti scindere questi due aspetti, disciplinando il primo nella nuova sezione «Dimensioni e pesi» (cfr. art. 25 cpv. 1 AP-OUStr) e il secondo tra le disposizioni concernenti il carico.
<b>Art. 34 Trasporto di ungulati</b>						
		cfr. 74 cpv. 2 (semplificato & rielaborato: regola inasprita)		La regola vigente è stata generalizzata, ossia non è più limitata al solo trasporto «regolare».		
<b>Art. 35 Norme complementari per il carico su motoveicoli, velocipedi e rimorchi di velocipedi</b>						
	1	cfr. 42 cpv. 2, P1 (semplificato)				Le disposizioni si applicano anche ai ciclomotori, ma non è necessario menzionarli esplicitamente in ragione della nuova sistematica e del fatto che sono equiparati ai velocipedi secondo l'art. 72 cpv. 5 (dalle disposizioni del diritto vigente non si evince invece sempre chiaramente se tutte le regole applicabili ai velocipedi vigono anche per i ciclomotori).
	2	cfr. 74 cpv. 3 (rielaborato: regola ampliata & adeguata)		Si applica ora anche ai rimorchi di velocipedi; tra le modalett.à per trasportare animali sono inoltre inclusi i rimorchi concepiti specificatamente a questo scopo.		
	3, P1	- 42 cpv. 2, P2 - 69 cpv. 2, P1 (semplificato)				
	3, P2	- sbalzo laterale del carico: implicito in 42 cpv. 2 P2 & 69 cpv. 2, P1 - sbalzo posteriore del carico: cfr. 69 cpv. 2, P2 (rinuncia a differenziazione/ ampliato + regola adeguata)		Le regole applicabili ai ciclomotori, ai velocipedi e ai rimorchi di velocipedi sono riunite e uniformate. La prescrizione relativa allo sbalzo posteriore, che nel diritto vigente si applica soltanto ai rimorchi di velocipedi, è ora valida per tutte e tre le categorie di veicoli (si evita così qualsiasi differenziazione, del resto superflua ai fini pratici) --> La regola è ora anche meno rigida (1 m invece di 50 cm) perché si tiene conto del fatto che, sinora, i velocipedi e i ciclomotori non erano soggetti ad alcuna restrizione specifica.		
<b>Art. 36 Carico su autoveicoli di lavoro</b>						
	1	cfr. 77 cpv. 1 (precisato)		Precisazione: questa disposizione si applica a tutti i rimorchi di lavoro, indipendentemente dai veicoli che li trainano.		I cpv. 1 e 2 dell'art. 77 ONC sono mere restrizioni delle norme generali concernenti il caso speciale dei carichi sugli autoveicoli di lavoro. Considerato il forte (e unico) nesso materiale con le disposizioni concernenti i carichi, tuttavia, appare opportuno includerle nel capitolo in oggetto invece che tra i «casi speciali».
	2	77 cpv. 2				

<b>Sezione 6: Uso di veicoli agricoli</b>					
<b>Art. 37 Trasporti ammessi</b>					
	1 lett. a	cfr. 86 cpv. 1 lett. a e c (rinuncia a differenziazione inutile)			
	1 lett. b	86 cpv. 1 lett. b			
	2 lett. a	86 cpv. 2 lett. a			
	2 lett. b	86 cpv. 2 lett. c			
	2 lett. c	86 cpv. 2 lett. d			
<b>Art. 38 Trasporti per l'esercizio di un'azienda agricola</b>					
	1 lett. a	87 cpv. 1			
	1 lett. b	87 cpv. 2, introduzione			
	1 lett. b n.. 1	cfr. 87 cpv. 2 lett. a (semplificato)			
	1 lett. b n.. 2	cfr. 87 cpv. 2 lett. b (semplificato)			
	1 lett. b n.. 3	87 cpv. 2 lett. c			
	1 lett. b n.. 4	cfr. 87 cpv. 2 lett. d (semplificato)			
	2 Introduz.	87 cpv. 3, introduzione			
	2 lett. a	cfr. 87 cpv. 3 lett. a (rielaborato/ semplificato)			
	2 lett. b	cfr. 87 cpv. 3 lett. b (semplificato)			
	2 lett. c	87 cpv. 3 lett. c			
	2 lett. d	87 cpv. 3 lett. d			
	2 lett. e	87 cpv. 3 lett. e			
	2 lett. f	87 cpv. 3 lett. f			
<b>Art. 39 Permessi speciali</b>					
	1	cfr. 90 cpv. 1 (semplificato)			
	2	90 cpv. 2, P1&2			
	3	90 cpv. 3			
	4	cfr. 90 cpv. 4 (precisato)			
<b>Capitolo 4: Norme di comportamento per i veicoli</b>					
<b>Sezione 1: Norme generali</b>					
<b>Art. 40 Guida del veicolo</b>					
	1	3 cpv. 1, P2&3			
	2	cfr. 3 cpv. 3 (semplificato)			
<b>Art. 41 Velocità adeguata</b>					
	1	4 cpv. 1			
	2	4 cpv. 3			
	3	4 cpv. 5			
<b>Art. 42 Limitazioni generali della velocità</b>					
	1	4a cpv. 1			
	2	cfr. 4a cpv. 2 (semplificato & tema cartelli di località)	cfr. anche 22 cpv. 4 (semplificato)	<b>Cfr. la parte dei Commenti generali riguardante i cartelli di localett.à</b>	
		<i>Cfr. anche le modifiche che andranno decise in un'ordinanza a parte:</i>		<i>Una volta trascorso il periodo transitorio, il limite di velocità all'interno delle localett.à sarà vincolato ai cartelli di localett.à. La regola secondo cui tale cartello può essere assente è tuttavia stralciata (già secondo il diritto vigente i cartelli di localett.à dovrebbero sempre essere collocati dove iniziano zone con abitazioni sparse). Cfr. la parte dei Commenti generali riguardante i cartelli di localett.à.</i>	
	3	cfr. 4a cpv. 3 (semplificato & tema cartelli di località)		<b>Cfr. la parte dei Commenti generali riguardante i cartelli di localett.à</b>	
		<i>Cfr. anche le modifiche che andranno decise in un'ordinanza a parte:</i>		<i>Una volta trascorso il periodo transitorio, il limite di velocità fuori delle localett.à sarà vincolato al segnale di fine della localett.à e non più ai segnali «Autostrada»</i>	
	4	cfr. 4a cpv. 3bis (semplificato)			
	5	cfr. 4a cpv. 4 (semplificato)			
<b>Art. 43 Velocità massima per alcuni generi di veicoli</b>					

	1 lett. a	cfr. 5 cpv. 2 (sistemata)					Nel diritto vigente il cpv. 2 dell'art. 5 ONC è scisso dal cpv. 1, proprio perché la disposizione si applica soltanto alle autostrade e semiautostrade; ciò vale tuttavia anche per l'art. 5 cpv. 1 lett. a. Inoltre, non è necessario limitare esplicitamente l'applicazione della regola alle autostrade e semiautostrade, dato che è solo qui che vale. Integrare nel cpv. 1 (dell'art. 43 AP-OUStr) la regola dell'art. 5 cpv. 2 ONC, collocandola quindi allo stesso livello di quelle elencate in questo cpv., oltre che essere una conseguenza logica, dovrebbe anche garantire una maggiore trasparenza (eliminazione di differenziazioni inutili). L'eccezione sancita nell'art. 5 cpv. 2 lett. a ONC è tuttavia estrapolata e il limite di velocità per i veicoli corrispondenti è così esplicitato (art. 43 cpv. 1 lett. b n. 1 AP-OUStr).
	1 lett. b, n. 1	cfr. 5 cpv. 2 (sistemata)					
	1 lett. b, n. 2	5 cpv. 1 lett. a, n. 1					
	1 lett. b, n. 3	5 cpv. 1 lett. a, n. 2					
	1 lett. b, n. 4	5 cpv. 1 lett. a, n. 3					
	1 lett. b, n. 5	5 cpv. 1 lett. a, n. 4					
	1 lett. c	5 cpv. 1 lett. b					
	1 lett. d	cfr. 5 cpv. 1 lett. c, n. 1 & 2, per ciascun periodo parziale <sup>1</sup>					
	1 lett. e	5 cpv. 1 lett. d					
	2	cfr. 5 cpv. 1 lett. c, n. 1 & 2, per ciascun periodo parziale <sup>2</sup>					
	3	cfr. 5 cpv. 3 & 4 (precisato e semplificato)					
<b>Art. 44 Comportamento nei confronti dei pedoni</b>							
	1	6 cpv. 1, P1					Nota: anche nel caso degli obblighi che i conducenti devono ottemperare nei confronti dei pedoni non è più necessario menzionare esplicitamente i mezzi simili a veicoli, dato che, in ragione della nuova sistemata, gli utenti di tali mezzi SONO di fatto equiparati ai pedoni.
	2	6 cpv. 3					
	3	6 cpv. 4					
	4	cfr. 41 cpv. 2 (precisato)					
<b>Art. 44a Divieto di rumori e di altre molestie</b>							
	1	cfr. 33 (semplificato)					
	2, P1	cfr. 33 lett. a (semplificato)					
	2, P2	34 cpv. 2					
	3	cfr. 34 cpv. 3 (semplificato)					
<b>Sezione 2: Misure di protezione</b>							
<b>Art. 45 Indicatori di direzione del veicolo</b>							
	1	cfr. 28 cpv. 3 e 4 (riunito e semplificato)					
	2					X	
<b>Art. 46 Avvisatori</b>							
	1	29 cpv. 1, P1					
	2	29 cpv. 2					
	3	29 cpv. 3					
	4	16 cpv. 3					
	5					X	
<b>Art. 47 Triangolo di sicurezza e luci di avvertimento</b>							
	1	cfr. 23 cpv. 1 (terminologia)					
	2, P1	cfr. 23 cpv. 2, P1 (semplificato)					
	2, P2	23 cpv. 2, P2					
	3	23 cpv. 6					
	4 lett. a	23 cpv. 3 lett. a					
	4 lett. b	cfr. 23 cpv. 3 lett. b (precisato & semplificato)					
<b>Art. 48 Uso delle luci del veicolo</b>							

	1	cfr. 30 cpv. 1 (precisato) & implicito 31 cpv. 2&3		Viene ora sancito espressamente che, non appena si renda necessario illuminare il veicolo, devono essere accesi i fari a luce anabbagliante (cfr. art. 31 cpv. 2-3 ONC).		Diverse modifiche a livello di sistematica, soltanto in alcuni casi con conseguenze rilevanti sul piano materiale. 1) Gli artt. 30-32 ONC sono stati riuniti in un unico articolo contenente le regole riguardanti le luci (anche quelle speciali, se non sufficientemente disciplinate nella OETV) applicabili a TUTTI i veicoli. In generale, si è cercato di uniformare maggiormente le regole applicabili ai diversi generi di veicoli o alle diverse situazioni.
	2 lett. a	cfr. 31 cpv. 3 lett. a (semplificato)				
	2 lett. b	31 cpv. 3 lett. c				
	3	32 cpv. 2 (cfr. anche 31 cpv. 2 lett. b)				2) Al posto degli elenchi relativamente complicati riportati nell'art. 31 cpv. 2-3 ONC concernenti le varie tipologie di luci e i relativi ambiti di impiego, nell'AP-OUStr viene stabilito innanzitutto che devono essere utilizzate le luci anabbaglianti e, successivamente, sono elencate le situazioni in cui è possibile od obbligatorio utilizzare altre luci (art. 48 cpv. 2-4 AP-OUStr).
	4	cfr. Art. 31 cpv. 4 (rielaborato)		Eliminato l'obbligo di commutare sulle luci di posizione perché non tutti i veicoli sono muniti di luci di posizione; in caso di impiego delle luci di posizione, esonerano dall'obbligo di accendere i fari a luce anabbagliante e la regola si applica in generale ai veicoli fermi.		
	5, P1	cfr. 30 cpv. 3 (precisato)				3) Nel nuovo avamprogetto le regole applicabili ai veicoli lasciati in sosta sono state modificate sotto il profilo materiale: le regole in vigore sono infatti molto complesse e di difficile interpretazione; esse prevedono inoltre una differenziazione tra i veicoli a motore e gli altri generi di veicoli nonché tra quelli mono-traccia e quelli multi-traccia. Le nuove regole mantengono soltanto quest'ultima distinzione: nei veicoli mono-traccia (indipendentemente dal fatto che siano o meno a motore) lasciati in sosta non è necessario accendere le luci di posizione, in quelli multi-traccia (a motore o meno) è invece obbligatorio accenderle. I rimorchi possono/devono in generale essere lasciati in sosta soltanto nelle aree di parcheggio contrassegnate o nelle zone con un'illuminazione sufficiente, dato che non sono muniti di luci. Ciò appare opportuno sotto il profilo materiale, poiché i veicoli multi-traccia a luci spente possono seriamente compromettere la sicurezza stradale.
	5, P2	cfr. 31 cpv. 1, P1&2 (rinuncia a differenziazione)		Nel diritto vigente non vi è una regola chiara per i veicoli non motorizzati. L'obbligo di accendere le luci si applica ora a tutti i veicoli multi-traccia, ma non a quelli mono-traccia.		
	6	31 cpv. 5				
	7	30 cpv. 2				4) Le regole speciali riguardanti l'accensione delle luci all'interno delle localett.à sono riunite in un unico articolo (cfr. art. 67 cpv. 1-2 AP-OUStr) & 2 E-StBV)
	8	32 cpv. 4, P1				
<b>Art. 49 Deroghe autorizzate alle norme della circolazione</b>						

		cfr. 85 cpv. 3 (precisato)				Questa disposizione è stata estrapolata dalla sezione «Veicoli speciali e trasporti speciali» dell'ONC poiché – concernendo tra l'altro anche i veicoli adibiti alla costruzione, alla manutenzione e alla pulett.ura della strada – è rilevante per tutti gli utenti della strada. Questi ultimi devono infatti essere in grado di interpretare le manovre di tali veicoli e, all'occorrenza, adeguarsi di conseguenza. L'aspetto più importante della disposizione consiste nel fatto che la deroga alle norme della circolazione è autorizzata soltanto per motivi impellenti e, soprattutto, a condizione che siano state prese sufficienti misure di sicurezza; per questa ragione appare opportuno collocare la disposizione nella sezione «Misure di protezione».
<b>Sezione 3: Singole manovre</b>						
<b>Art. 51 Circolazione a destra</b>						
	1	7 cpv. 3				
	2	8 cpv. 4, P1				
	3	cfr. 8 cpv. 4, P2 (precisato e rielaborato: ampliato)		L'esonero dall'obbligo di circolare a destra vale soltanto «in corrispondenza di un'intersezione». - Tale esonero vale anche sulle corsie che permettono di svoltare a destra se, in queste corsie, i velocipedi sono autorizzati a proseguire diritto.		
<b>Art. 52 Corsie, circolazione in colonna</b>						
	1	cfr. 8 cpv. 1 (sistematically separato)				Tutte le norme della circolazione valide all'interno delle localett.à sono riunite in un articolo a se stante (art. 67 AP-OUStr). Le regole concernenti le corsie e la circolazione in colonna che si applicano soltanto all'interno delle localett.à sono pertanto estrapolate dall'articolo vigente dell'ONC per essere integrate nell'art. 67 cpv. 3 AP-OUStr.
	2	8 cpv. 2				
	3	cfr. 8 cpv. 3 (sistematically separato)				
<b>Art. 53 incrocio</b>						
	1	9 cpv. 2, P1				Nel diritto vigente le regole concernenti gli incroci sono sparpagliate e difficilmente reperibili a causa dei vari rimandi incrociati. Nell'avamprogetto queste regole sono state riunite in un unico articolo, nel quale viene fatta una distinzione tra veicoli dello stesso genere e veicoli di genere diverso.
	2	9 cpv. 2, P2 e 38 cpv. 1				
<b>Art. 54 Sorpasso</b>						
	1	10 cpv. 1, P2				
	2	11 cpv. 2				
	3	10 cpv. 2				
	4	cfr. 10 cpv. 3 (rielaborato)		All'obbligo di spostarsi negli appositi spiazzi si deve ora ottemperare «nella misura del possibile» e non più «se necessario»; si vuole in questo modo agevolare il sorpasso nell'interesse della sicurezza stradale.		
<b>Art. 55 Sorpasso in casi speciali</b>						
L'art. 55 AP-OUStr contiene tutte le regole concernenti il sorpasso che precisano l'art. 35 cpv. 4 LCStr o vi derogano; le rimanenti regole figurano nell'art. 54 AP-OUStr.						
	1	11 cpv. 3, P1				
	2	cfr. 11 cpv. 3, P2 (rielaborato)		Per ragioni di sicurezza stradale, nell'avamprogetto è stata eliminata la possibilità di sorpassare i ciclisti (per i quali le rotaie sono già un luogo relativamente pericoloso, dato che, attraversandole, corrono sempre il rischio di cadere).		
	3	11 cpv. 4				
	4	13 cpv. 3				L'art. 13 cpv. 3 ONC è stato ripreso in questo articolo dell'avamprogetto poiché presenta un nesso materiale più forte con la fattispecie del sorpasso rispetto a quella della preselezione (l'aspetto rilevante è la modalitt.à di comportamento).

<b>Art. 56 Veicoli in colonna</b>						
1		12 cpv. 1				
2		12 cpv. 3				
<b>Art. 57 Preselezione e cambiamento di direzione</b>						
1, P1		13 cpv. 1, P1				
1, P2		13 cpv. 2, P1				
2		13 cpv. 4, P1				
3		13 cpv. 4, P2				
<b>Art. 58 Precedenza</b>						
1		cfr. 14 cpv. 1 (precisato)		La disposizione vigente è stata riformulata per precisarne l'applicazione in tutti i casi in cui è necessario dare la precedenza, nei confronti di qualsiasi utente della strada.		
2		14 cpv. 2				
3		14 cpv. 5				
4		cfr. 14 cpv. 4 (precisato)				L'equiparazione ai veicoli è necessaria soltanto per gli utenti della strada che, di per sé, non sarebbero considerati tali, ma che (eventualmente in situazioni specifiche) devono rispettare le regole applicabili ai veicoli e, di conseguenza, quelle relative alla precedenza (-> di qui l'inclusione dei mezzi simili a veicoli). Non è invece necessario assimilare i veicoli senza motore e i velocipedi ai veicoli a motore, dato che queste due categorie sono già veicoli e devono pertanto rispettare le norme della circolazione.
<b>Art. 59 Casi speciali di precedenza</b>						
1		15 cpv. 2				
2		cfr. 15 cpv. 3, P1 (precisato)				
3		cfr. 40 cpv. 5 (precisato)		L'espressione «conducenti dei veicoli» è sostituita con «utenti della carreggiata» (precisazione/sistematica: la disposizione si riferisce anche, p. es., a chi va a cavallo).		
<b>Art. 60 Retromarcia e inversione</b>						
1, P1		17 cpv. 2, P1				
1, P2					X	
1, P3		cfr. 17 cpv. 2, P2 (semplificato)				
2		17 cpv. 4, P2				
<b>Art. 61 Comportamento nei confronti delle tranvie e delle ferrovie su strada</b>						
1		25 cpv. 2				
2		25 cpv. 3				
<b>Sezione 4: Fermata e parcheggio</b>						
<p>- Tutte le regole concernenti la fermata e il parcheggio sono ora effettivamente riunite in questa sezione (cfr. art. 62 cpv. 4 lett. f ed h e cpv. 5), quindi anche il divieto di fermata nelle gallerie; quest'ultima regola si applica di per sé alle «aree di circolazione con segnaletica» (gallerie) e dovrebbe quindi figurare nella sezione 5, ma l'elenco di disposizioni riportato nella sezione 4 è concepito per includere tutte le fattispecie concernenti la fermata e il parcheggio e deve pertanto essere esaustivo. A titolo eccezionale, viene dunque inserita in questo contesto una regola che, in realtà, apparterebbe alla sezione 5.</p> <p>- Modifica della struttura: fermata &gt; condizioni particolari di fermata &gt; parcheggio &gt; condizioni particolari di parcheggio (Parcheggio con il «contrassegno di parcheggio per persone disabili») &gt; modalità di procedere in caso di salita/discesa dal veicolo e quando ci si allontana dal veicolo.</p> <p>- Nel nuovo articolo viene definita la fermata e non il parcheggio, il che comporta anche una modifica materiale: la fermata non è più soltanto la sosta del veicolo destinata a far salire o scendere persone o a caricare o scaricare merci (art. 19 cpv. 1 al contrario), ma anche una breve sosta causata da altre ragioni.</p>						
<b>Art. 62 Fermata</b>						
1		- (rielaborazione di 19 cpv. 1)			X	
2		cfr. 18 cpv. 1, P1 (precisato)				
3		18 cpv. 1, P2, lett.a-c				Riformulando la frase introduttiva (sostituzione di «sul lato sinistro della strada» con «sulla carreggiata di contromano»), è possibile eliminare l'art. 18 cpv. 1 lett. d ONC.
4 lett. a		18 cpv. 2 lett. a				
4 lett. b		18 cpv. 2 lett. b				
4 lett. c		18 cpv. 2 lett. c				
4 lett. d		18 cpv. 2 lett. d				

	4 lett. e	cf. 18 cpv. 2 lett. e (semplificato & rielaborato)		La distanza minima è stata estesa da 5 a 10 m, dato che la linea vietante l'arresto (10 m) non è più obbligatoria. Rielaborazione: considerate le numerose eccezioni nella prassi (cfr. corsie ciclabili), pur essendo obbligatoria, con il tempo la linea vietante l'arresto è divenuta l'eccezione e la sua assenza la regola. Si è pertanto deciso di adeguare l'ordinanza a questi sviluppi e di sostituire l'obbligatorietà di tale linea con il divieto generalizzato (anche senza linea) di fermarsi ad almeno dieci metri, in modo da garantire che questa distanza venga osservata.		
	4 lett. f	- 18 cpv. 2 lett. f - 39 cpv. 3, P1				Tutte le regole concernenti la fermata e il parcheggio sono ora effettivamente riunite in questa sezione (cfr. art. 62 cpv. 4 lett. f ed h e cpv. 5), quindi anche il divieto di fermata nelle gallerie; quest'ultima regola si applica di per sé alle «aree di circolazione con segnaletica» (gallerie) e dovrebbe quindi figurare nella sezione 5, ma l'elenco di disposizioni riportato nella sezione 4 è concepito per includere tutte le fattispecie concernenti la fermata e il parcheggio e deve pertanto essere esaustivo. A titolo eccezionale, viene dunque inserita in questo contesto una regola che, in realtà, apparterebbe alla sezione 5.
	4 lett. g	18 cpv. 2 lett. g				
	4 lett. h	cf. 25 cpv. 5, P1 (semplificato)				Tutte le regole concernenti la fermata e il parcheggio sono ora effettivamente riunite in questa sezione.
	5	cf. 41 cpv. 1bis, P2 (rielaborato: regola inasprita, vista la mancata necessità di privilegiare i velocipedi)		L'art. 41 cpv. 1 <sup>bis</sup> ONC si applica ora anche ai velocipedi, ai quali, secondo il vigente art. 41 cpv. 1 (implicitamente e al contrario) possono essere parcheggiati sul marciapiede senza restrizioni.		- Tutte le regole concernenti la fermata e il parcheggio sono ora effettivamente riunite in questa sezione. - In linea di massima, sui marciapiedi vige il divieto di fermata (e quindi anche di parcheggio), dato che il marciapiede è riservato ai pedoni conformemente all'art. 43 cpv. 2 LCStr. NON è necessario menzionare il divieto di fermata nell'elenco di cui al cpv. 4, perché esso è già valido in virtù della LCStr. Di conseguenza, vanno esplicitate soltanto le eccezioni a tale divieto (art. 62 cpv. 5 AP-OUStr).
	6	18 cpv. 3, P1				
<b>Art. 63 Carico e scarico di merci</b>						
	1				X	
	2	21 cpv. 2				
	3	cf. 18 cpv. 4 (precisato)		In tedesco, sostituzione di «Wagen» con «Fahrzeugen» per specificare che è necessario permettere la partenza di qualsiasi genere di veicolo [N.d.t.: in italiano «veicoli» anche nel diritto vigente].		Questa disposizione non concerne la fermata in generale, bensì il caso concreto del carico/scarico di merci, ragione per cui è stata spostata in questo articolo.
	4	21 cpv. 3				
<b>Art. 64 Parcheggio, in generale</b>						
	1 lett. a	19 cpv. 2 lett. a				
	1 lett. b	cf. 19 cpv. 2 lett. e (rielaborato/ rinuncia a differenziazione)		Abolett.a la differenziazione per il divieto di parcheggio in prossimità dei passaggi a livello collocati all'interno e fuori delle localett.à: ora vale in tutti i casi un limite minimo di 20 m.		
	1 lett. c	19 cpv. 2 lett. f				
	1 lett. d	19 cpv. 2 lett. g				

	2	41 cpv. 1				- Tutte le regole concernenti la fermata e il parcheggio sono ora effettivamente riunite in questa sezione. - In linea di massima, sui marciapiedi vige il divieto di fermata (e quindi anche di parcheggio), dato che il marciapiede è riservato ai pedoni conformemente all'art. 43 cpv. 2 LCStr. NON è necessario menzionare il divieto di parcheggio (cfr. art. 41 cpv. 1 <sup>bis</sup> ONC) nell'elenco di cui al cpv. 2, perché esso è già valido in virtù della LCStr. Di conseguenza, vanno esplicitate soltanto le eccezioni a tale divieto (art. 64 cpv. 2 AP-OUStr).
	3	19 cpv. 3				
	4	20 cpv. 1				
<b>Art. 65 Parcheggio con il «contrassegno di parcheggio per persone disabili»</b>						
	1	Introduz. 20a cpv. 1	cfr. 65 cpv. 5, P1			Oltre alle agevolazioni di parcheggio (= condizioni particolari di cui possono usufruire le persone disabili nelle aree di parcheggio non contrassegnate in modo particolare o in quelle in cui vige il divieto di parcheggio), in questo articolo è ora disciplinato anche l'utilizzo dei posti di parcheggio per disabili; vengono cioè riunite in uno stesso articolo tutte le regole speciali applicabili se si dispone di un «contrassegno di parcheggio per persone disabili».
	1 lett. a	20a cpv. 1 lett. a				
	1 lett. b	cfr. 20a cpv. 1 lett. b (precisato)		L'agevolazione vale non soltanto per i posti di parcheggio, ma su tutte le aree di parcheggio.		
	1 lett. c	20a cpv. 1 lett. c				
	2	20a cpv. 2				
	3	20a cpv. 3				
	4	20a cpv. 4	cfr. 65 cpv. 5, P1&2			
	5	20a cpv. 5				
<b>Art. 66 Salita e discesa da veicoli, misure di sicurezza</b>						
	1	cfr. 21 cpv. 1 (semplificato)				
	2	cfr. 22 cpv. 1, P2 (precisato)		In tedesco, aggiunta di «angemessen» [N.d.t.: nella versione italiana dell'art. 22 cpv. 1 ONC, l'aggettivo «opportuno» era già stato esplicitato].		Precisando che, prima di allontanarsi dal veicolo, occorre adottare le «opportune» misure di sicurezza, i cpv. 2-3 dell'art. 22 ONC risultano superflui.
<b>Sezione 5: Norme per speciali aree di circolazione con segnaletica</b>						
Sotto il profilo della sistematica, le disposizioni di questa sezione costituiscono dei casi speciali: di per sé, tutte le norme associate ai segnali sono disciplinate nel titolo terzo AP OUStr (in corrispondenza del relativo segnale); per questa ragione, diverse delle regole che, nel diritto vigente, si trovano nella sezione «Strade speciali» sono state spostate nella sezione dedicata ai segnali e alle demarcazioni; nella sezione «Norme per speciali aree di circolazione con segnaletica» sono state mantenute invece le poche disposizioni che costituiscono in effetti una regola specifica rispetto alle norme generali della circolazione.						
<b>Art. 67 Norme speciali della circolazione all'interno delle località</b>						
	1	31 cpv. 2 lett. a periodo parziale <sup>2</sup>				In questo articolo sono condensate tutte le regole da osservare all'interno delle localett.à. Al fine di sottolineare la funzione dei cartelli di localett.à (inizio della validità delle regole applicabili all'interno delle localett.à), appare opportuno riunire le norme corrispondenti in un unico articolo, a beneficio della loro trasparenza e reperibilità.
	2	31 cpv. 1, P3				
	3	cfr. 8 cpv. 1 e 3 (sistematica: separato)				
	4	cfr. 17 cpv. 5 (semplificato)				
<b>Art. 68 Uso delle autostrade e semiautostrade</b>						
	1	cfr. 35 cpv. 1 (semplificato)				
	2	cfr. 35 cpv. 2 (aggiornato)		Eliminazione di «trattori».		
	3	35 cpv. 3				
<b>Art. 69 Norme speciali su autostrade e semiautostrade</b>						
	1	36 cpv. 1				
	2	36 cpv. 3, P1				
	3	cfr. 36 cpv. 3, P2 (precisato)				
	4	36 cpv. 5				
	5	cfr. 36 cpv. 6 (aggiornato)		Limite di velocità per poter utilizzare la corsia esterna sinistra sulle autostrade aumentato da 80 km/h a 100 km/h.		
<b>Art. 70 Gallerie segnalate</b>						

	1	cfr. 39 cpv. 1 (rielaborato: aggiornato e precisato)				Precisazione: aggiungendo l'aggettivo «segnalate» accanto a «gallerie» nella rubrica e nei singoli capoversi dell'articolo si intende sottolineare il fatto che le disposizioni in oggetto non si applicano a qualsiasi sottopassaggio o galleria di piccole dimensioni, ma solo ed esclusivamente alle gallerie indicate con un segnale.
	2	cfr. 39 cpv. 2 (precisato)				
	3	39 cpv. 3, P2				
<b>Sezione 6: Norme per generi di veicoli speciali</b>						
<b>Art. 71 Veicoli aventi una velocità massima di 20 km/h</b>						
		-			X	Questa regola è legata alla presenza di un segnale o di una demarcazione e dovrebbe quindi, di per sé, essere associata al/alla corrispondente segnale/demarcazione. Nel caso specifico, tuttavia, si farebbe torto agli utenti della strada cui si rivolge, in quanto per gli utenti della strada interessati sarebbe praticamente impossibile sapere se sono soggetti alle regole del segnale «corsia ciclabile» o «ciclopista». Tali regole vanno pertanto collocate nella sezione dell'ordinanza in cui gli utenti interessati si aspettano di trovarle. Assimilando i veicoli aventi una velocità massima di 20 km/h ai ciclisti diventa superfluo menzionarli o prevedere un'eccezione nel quadro delle regole associate a segnali o demarcazioni, dato che sono appunto compresi nel concetto di «velocipede» (cfr. stesso meccanismo applicato ai ciclomotori).
<b>Art. 72 Velocipedi e ciclomotori</b>						
	1	cfr. 40 cpv. 1 (semplificato)				Equiparando i ciclomotori ai velocipedi (art.72 cpv. 5 AP-OUStr), non è in seguito più necessario menzionare i primi.
	2	cfr. 42 cpv. 3 (precisato)		In tedesco, sostituzione di «Wagen» con «Fahrzeugen» nel 2° periodo per specificare che la regola si applica a tutti i veicoli a motore e non solamente agli autoveicoli [N.d.t.: in italiano «veicoli» anche nel diritto vigente].		
	3	cfr. 43 cpv. 1 (precisato)		Precisazione: circolare affiancati a due a due nei casi elencati è ora permesso soltanto se non si ostacola «inutilmente» il traffico (e non se non si ostacola il traffico in termini generali).		
	4, P1	42 cpv. 1, P2				
	4, P2&3	-			X	
	5	cfr. 42 cpv. 4 (sistematica/precisato)				Ci si riferisce a qualsiasi tipo di norma, inclusi i segnali, le demarcazioni, le disposizioni sulle luci dei veicoli, ecc. Nel diritto vigente i ciclomotori non sono equiparati interamente ai velocipedi; per questa ragione è necessario menzionarli in diverse disposizioni, per poter esplicitare gli obblighi cui sono soggetti o quelli cui sono soggetti gli altri utenti della strada nei loro confronti. Poiché dalla formulazione della nuova disposizione, invece, si evince che i ciclomotori sono assimilati ai velocipedi in modo più ampio (rispetto al diritto vigente), in seguito non sarà più necessario menzionarli di volta in volta quando vengono definiti degli obblighi a carico dei velocipedi, né tantomeno se tali obblighi risultano da segnali o demarcazioni. Nello stesso tempo, si specifica tuttavia che le regole applicabili ai velocipedi valgono anche per i ciclomotori soltanto in assenza di altre norme specifiche cui questi ultimi sarebbero tenuti a conformarsi. È fatta salva la regola secondo cui il simbolo «Velocipede» su un pannello integrativo si riferi
<b>Art. 73 Tranvie e ferrovie su strada</b>						
	1	45 cpv. 1, P1				
	2	45 cpv. 3				
<b>Art. 74 Veicoli a trazione animale, carri a mano e carri a mano provvisti di motore</b>						

	1	cfr. 44 cpv. 1 (semplificato)				
	2, P1	44 cpv. 3, P1				
	2, P2	- ( risp. cfr. implicito 44 cpv. 3 in combinato disposto con 48 cpv. 1 P1)			X	La distinzione tra carri a mano larghi meno di 1 m (aree destinate ai pedoni) e > 1 m (aree destinate ai veicoli) è formulata in modo più chiaro.
	3	44 cpv. 3, P2&3				
<b>Capitolo 5: Norme concernenti i cavalli montati e il bestiame</b>						
<b>Art. 75 Bestiame</b>						
	1	52 cpv. 1				
	2	cfr. 52 cpv. 4, P1 (rielaborato)		Questa regola non vale più soltanto sulle «strade principali», ma su tutte le strade, eccetto che su quelle con poco traffico.		
<b>Art. 76 Cavalli montati</b>						
	1	51 cpv. 1				
	2	51 cpv. 2				
<b>Art. 77 Disposizioni comuni</b>						
	1	53 cpv. 1				
	2	cfr. 53 cpv. 2 (precisato)				
<b>Capitolo 6: Comportamento in caso d'incidente</b>						
Uno dei principi a cui ci si è ispirati nell'impostare la struttura della nuova ordinanza è quello di riunire tutti gli aspetti generali concernenti un determinato punto, collocandoli nella parte iniziale (dal generale al particolare). Anche le regole da seguire in caso di incidenti che concernono tutti gli utenti della strada dovrebbero quindi trovarsi all'inizio. Tali regole non riguardano tuttavia le norme generali della circolazione, bensì un caso particolare della partecipazione alla circolazione stradale. Seguendo questo ragionamento, ossia considerando più importante la particolarità dell'oggetto da disciplinare rispetto alla sua validità generale, si è ritenuto più opportuno collocarle alla fine del titolo primo.						
<b>Art. 78 Misure di sicurezza sul luogo dell'incidente</b>						
	1	54 cpv. 1				
	2	54 cpv. 2, P1				
<b>Art. 79 Incidenti con danni alle persone</b>						
	1	55 cpv. 1				
	2	55 cpv. 2				
<b>Art. 80 Accertamento dei fatti</b>						
	1	cfr. 56 cpv. 1 (rielaborato & precisato)		- La norma dispositiva del secondo periodo dell'art. 56 cpv. 1 ONC diventa un obbligo. - Lo stato di fatto sul luogo dell'incidente dev'essere documentato, ma non necessariamente «segnandolo» sulla strada.		
	2	56 cpv. 2				
	3	56 cpv. 3				
	4	cfr. 56 cpv. 4 (rielaborato)		L'obbligo di «annunciarsi presso il posto di polizia più vicino» è sostituito con quello di «informare la polizia» (rielaborazione: la disposizione vigente non sembra più consona, soprattutto in considerazione del numero sempre più ridotto di posti di polizia).		
<b>Titolo terzo: Segnali e demarcazioni</b>						
Le disposizioni della OSStr rilevanti per gli utenti della strada sono riportate nella presente ordinanza: si tratta di alcune disposizioni generali e delle spiegazioni concernenti il significato dei segnali e delle demarcazioni, che, tra l'altro, sono ora rappresentati graficamente in un allegato di questa ordinanza. Il vantaggio di spostare queste disposizioni dalla OSStr all'AP-OUStr consiste nel fatto di concentrare in una sola ordinanza le norme applicabili a tutti gli utenti della strada, ossa non quelle che si applicano a gruppi specifici di utenti (soprattutto autisti professionali), come per esempio il trasporto di merci pericolose, la durata del lavoro e del riposo. In questo modo la nuova AP-OASStr non sarà più chiamata in causa per le norme concernenti il corretto uso della strada.						
<b>Capitolo 1: Disposizioni generali</b>						
<b>Art. 81 Aspetto dei segnali</b>						
	1				X	L'allegato della nuova ordinanza assume maggiore rilevanza in quanto include anche una breve descrizione dei segnali (inclusi gli indicatori di direzione).
	2		(in base a 3 cpv. 1, 16 cpv. 1 e 63 cpv. 1)		X	
<b>Art. 82 Validità per gli utenti della strada</b>						
	1		- cfr. 2 cpv. 1 (precisato); - barriere: cfr. anche: 93 cpv. 2 & 83; - dispositivi di delimitazione del tracciato stradale: cfr. anche: 82	L'art. 2 cpv. 1 OSStr è completato con «le barriere, gli sbarramenti e i dispositivi di delimitazione del tracciato stradale».		
	2		2 cpv. 2			
	3		101 cpv. 4			

	4		cfr. 59 cpv. 2 (semplificato & rinuncia a differenziazione)	- La disposizione non si applica più soltanto alle prescrizioni e ai segnali di pericolo. - Per indicare che un segnale vale solo per determinate corsie non è più utilizzato un segnale a se stante, bensì quello d'indicazione «Disposizione delle corsie».		
	5		- cfr. 2 cpv. 3 (semplificato) - cfr. anche 101 cpv. 8&9 (semplificato)			
	6				X	
<b>Capitolo 2: Segnali di pericolo</b>						
<b>Sezione 1: Principio</b>						
<b>Art. 83</b>						
			cfr. 3 cpv. 2 (semplificato utenti della strada)			
<b>Sezione 2: Pericoli inerenti alla strada</b>						
<b>Art. 84 Curva</b>						
			4 cpv. 1			
<b>Art. 85 Cunetta</b>						
			6 cpv. 1			
<b>Art. 86 Restringimento della carreggiata</b>						
	1		7 cpv. 1, P1			
	2		7 cpv. 2, P1			
<b>Art. 87 Discesa e salita</b>						
			cfr. 8 cpv. 1 (rielaborato)	Il segnale avverte semplicemente che i tratti in questione sono <i>lunghi</i> .		
<b>Art. 88 Strada sdruciolevole, ghiaia, caduta di sassi</b>						
	1		cfr. 5 cpv. 1 (semplificato)			
	2		8 cpv. 2			
	3		cfr. 8 cpv. 3 (rielaborato)	Il segnale non è più utilizzato per indicare la presenza di sassi sulla carreggiata.		
<b>Art. 89 Cantiere</b>						
			cfr. 9 cpv. 1&2 (semplificato)			
<b>Sezione 3: Altri pericoli</b>						
<b>Art. 90 Bambini</b>						
			11 cpv. 2, periodo parziale <sup>1</sup>			
<b>Art. 91 Ciclisti</b>						
			cfr. 11 cpv. 3 (terminologia)	Il segnale è ora denominato «Velocipedi» e non più «Ciclisti».		
<b>Art. 92 Animali</b>						
	1		12 cpv. 1, P1			
	2		cfr. 12 cpv. 2, periodo parziale <sup>1</sup> (precisato)			
	3		12 cpv. 2, periodo parziale <sup>2</sup>			Questa disposizione si riferisce ora a entrambi i segnali di cui ai cpv. 1-2 e non più soltanto al segnale «Animali»; deve infatti essere sempre possibile raffigurare la specie di animale a cui si riferisce il segnale, ossia anche nel caso di selvaggina.
<b>Art. 93 Traffico in senso inverso, colonna</b>						
	1		13 cpv. 1			
	2		14 cpv. 4, P1			
<b>Art. 94 Segnali luminosi, intersezione</b>						
	1		cfr. 14 cpv. 1 (semplificato)			
	2		39 cpv. 1, P1			Il segnale in oggetto è ora un segnale di pericolo e non più di precedenza, dato che quest'ultima categoria di segnali è stata abolett.a nei nuovi avamprogetti; non essendo previste disposizioni particolari, il segnale è collocato in base alle regole generali valide per segnali di pericolo.
	3		40 cpv. 1			Il segnale in oggetto è ora un segnale di pericolo e non più di precedenza.
<b>Art. 95 Tram, barriere, passaggio a livello senza barriere</b>						
	1		10 cpv. 4			Sistematica: tutte le disposizioni concernenti i passaggi a livello sono associate al segnale di pericolo (o a quello d'indicazione, cfr. art. 127 AP-OUStr) corrispondente: nessun capitolo a se stante per i passaggi a livello.

	2		- 10 cpv. 1 in combinato disposto con. 92 cpv. 1 lett. a - 10 cpv. 2			
	3		10 cpv. 1 in combinato disposto con. 92 cpv. 1 lett. b			
<b>Art. 96 Altri pericoli</b>						
	1		15 cpv. 1, P1			
	2		15 cpv. 1, P2, periodo parziale 1			In contrasto con la nuova sistemática, il pannello integrativo menzionato in questa disposizione non è stato spostato nel capitolo dedicato alle indicazioni che integrano i segnali. Oltre al fatto che viene fornita un'informazione molto importante per gli utenti della strada, che dovrebbe pertanto essere associata direttamente al segnale e non scissa da esso, l'indicazione in oggetto fa praticamente parte del segnale (al pari dei simboli rappresentati negli altri segnali di pericolo) più che essere un pannello che lo modifica.
<b>Capitolo 3: Segnali di prescrizione</b>						
Questo capitolo include ora una sezione intitolata «Segnali speciali di comportamento» che corrisponde in gran parte all'attuale categoria dei segnali indicanti norme di comportamento; poiché questi segnali prescrivono una determinata condotta, appare più opportuno collocarli tra i segnali di prescrizione piuttosto che tra quelli di indicazione.						
<b>Sezione 1: Disposizioni generali</b>						
<b>Art. 97 Principio</b>						
			cfr. 16 cpv. 1, P1, periodo parziale1 (precisato)			
<b>Art. 98 Segnali per zone</b>						
			cfr. 2a cpv. 1 (semplificato & rielaborato)	Secondo l'avamprogetto non tutti i segnali di prescrizione possono essere raffigurati come segnali per zone.		
<b>Art. 99 Segnali di fine validità della prescrizione</b>						
	1		(cfr. art. 16 cpv. 2, Art. 32 e diverse singole disposizioni)		X (L'art. 32 cpv. 1 OSStr è ora generalizzato.)	Nel diritto vigente la sistemática dei segnali di fine validità è poco chiara (molte ripetizioni, menzione di regole particolari nelle disposizioni concernenti i segnali stessi, ecc.). Per questa ragione, nella nuova ordinanza, il tema dei segnali di fine validità è affrontato nel capitolo riguardante i segnali di prescrizione: 1) definizione del significato dei segnali di fine validità (regola generale: art. 99 cpv. 1; caso speciale: art. 99 cpv. 2);
			<i>Cfr. anche le modifiche che andranno decise in un'ordinanza a parte</i>	<i>Il segnale «Fine della velocità massima, 50 Limite generale» è stato stralciato perché superfluo (il limite di velocità all'interno delle localett.à è sempre revocato con un cartello indicante un limite diverso o con il segnale di fine localett.à); sono parimenti stralciate le raffigurazioni dei segnali di fine localett.à che non sono ormai più utilizzate.</i>		2) istruzione rivolta alle autorità per specificare che possono essere impiegati unicamente i segnali di fine validità riportati nell'allegato 1 AP OUStr (cfr. art. 20 AP-OASStr) (per l'utente della strada è irrilevante sapere per quali prescrizioni possono essere revocate con un segnale di fine validità; la cosa importante è che riconosca e capisca il segnale che si trova di fronte; cfr. n. 1 e 3 di questa colonna); 3) precisazione delle ripercussioni del segnale di fine validità sulla validità locale del segnale cui si riferisce: a) la regola (art. 100 cpv. 1 AP-OUStr): il segnale vige fino al punto in cui è collocato il segnale di fine validità, sempre che un'intersezione non vi abbia già posto fine! b) l'eccezione (nei casi di cui all'elenco esaustivo dell'art. 100 cpv. 2 AP-OASStr): i segnali elencati vigono sempre fino al segnale che indica la fine della prescrizione, a prescindere da un'intersezione!
	2		cfr. 32 cpv. 2, P1 (precisato)	L'espressione «più [limitazioni]» è sostituita con «tutte», dato che non vi sono altre prescrizioni.		
<b>Art. 100 Validità locale</b>						

	1		16 cpv. 2, P1&2 (precisato)	Nel diritto vigente i segnali di fine validità non sono menzionati come categoria generale (ma sempre mediante un elenco); i segnali che divergono da quelli ordinari (anche p. es. un segnale che indica un limite di velocità diverso) non sono, erroneamente, assolutamente menzionati. Questi due casi vengono ora generalizzati e resi con l'espressione «al punto in cui è collocato il segnale con la prescrizione opposta».		Nuova sistematica concernente i segnali di fine validità (cfr. sopra).
	2		cfr. alt: 50 cpv. 3; 45 cpv. 1; 45 cpv. 2; 38 cpv. 1; 29 cpv. 3 & 32 cpv. 3; 22 cpv. 1&3, per ciascun P2 & 16 cpv. 2 P3 (sistematica)		2° periodo: la validità del segnale «Inizio della localett.à» può essere revocata anche con i segnali «Autostrada» e «Semiautostrada» (precisazione).	Nuova sistematica concernente i segnali di fine validità (cfr. sopra).
			<i>Cfr. anche le modifiche che andranno decise in un'ordinanza a parte</i>	<i>Il segnale «Velocità massima 50, Limite generale» fa ancora parte di quelli la cui validità deve assolutamente essere revocata; la novità consiste nel fatto che, invece che con il segnale «Fine della velocità massima 50, Limite generale», la validità sarà revocata sempre con un cartello indicante un limite di velocità diverso oppure con il segnale di fine della localett.à</i>		
	3		(cfr. alt: 2a cpv. 3)	<i>Cfr. la parte dei Commenti generali riguardante la segnalazione per zone</i>		
			<i>Cfr. anche le modifiche che andranno decise in un'ordinanza a parte</i>	<i>Non appena i segnali per zone saranno adeguati per essere conformi alle nuove disposizioni, questa disposizione potrà essere semplificata: una zona terminerà cioè a ogni successivo segnale «ZONA».</i>		
<b>Sezione 2: Segnali di divieto</b>						
<b>Art. 101 Divieti generali di circolazione</b>						
	1		18 cpv. 1			
	2		18 cpv. 3, P1			
<b>Art. 102 Divieti parziali di circolazione, divieto per gli animali</b>						
	1 lett.a		19 cpv. 1 lett.a			
	1 lett.b		19 cpv. 1 lett.b			
	1 lett.c		19 cpv. 1 lett.c, periodo parziale <sup>1</sup>			Il segnale «Divieto di circolazione per i velocipedi» vale anche per i ciclomotori. In seguito alla nuova sistematica (e all'assimilazione dei ciclomotori ai velocipedi secondo l'art. 72 cpv. 5) non è più necessario menzionarli esplicitamente.
	1 lett.d		19 cpv. 1 lett.c, periodo parziale <sup>2</sup>			
	1 lett.e		19 cpv. 1 lett.d			
	1 lett.f		19 cpv. 1 lett.e			
	1 lett.g				X (Adeguamento alla prassi.)	
	1 lett.h		19 cpv. 1 lett.f, P1			La tavola complementare [N.d.t.: nell'avamprogetto «pannello integrativo»] menzionata nel 2° periodo dell'art. 19 cpv. 1. lett. f OSStr figura ora nel capitolo «Indicazioni che integrano i segnali».
	1 lett.i		cfr. 19 cpv. 1 lett.f bis, P1 (precisato)	Come nel caso del «Divieto di circolazione per i rimorchi», anche per il «Divieto di circolazione per i rimorchi, eccettuati i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale» i rimorchi agricoli sono esonerati dal divieto (precisazione).		La tavola complementare [N.d.t.: nell'avamprogetto «pannello integrativo»] menzionata nel 2° periodo dell'art. 19 cpv. 1. lett. f <sup>bis</sup> OSStr figura ora nel capitolo «Indicazioni che integrano i segnali».
	1 lett.j		19 cpv. 1 lett.g			A titolo eccezionale, il pannello integrativo menzionato in questa disposizione non è incluso nel capitolo «Indicazioni che integrano i segnali» perché si tratta di un pannello obbligatorio. I pannelli integrativi obbligatori sono disciplinati nell'ambito della disposizione concernente il segnale a cui sono aggiunti.
	1 lett.k		19 cpv. 1 lett.h			
	2		19 cpv. 3			Essendo equiparati ai pedoni, i mezzi simili a veicoli non devono essere menzionati esplicitamente di volta in volta.
	3		19 cpv. 4, P1			
	4		19 cpv. 5			
	5		19 cpv. 1 lett.i			
	6		19 cpv. 2			

<b>Art. 103 Peso massimo, pressione sull'asse</b>						
1			20 cpv. 1, P1			
2			20 cpv. 3			
<b>Art. 104 Larghezza, altezza, lunghezza dei veicoli</b>						
1	64 cpv. 2		21 cpv. 1, P1			La regola di cui all'art. 64 cpv. 2 OSStr è integrata nella disposizione concernente il segnale corrispondente.
2			21 cpv. 2, P1			
3			21 cpv. 3			
<b>Art. 105 Velocità massima</b>						
1			22 cpv. 1, P1			
2			22 cpv. 3, P1			
<i>Cfr. anche le modifiche che andranno decise in un'ordinanza a parte</i>			<i>In seguito alla nuova funzione che svolgeranno i cartelli di locale.à (cfr. la parte dei Commenti generali riguardante i cartelli di locale.à) anche il segnale «Velocità massima 50, Limite generale» acquisterà un nuovo significato: esso sarà cioè utilizzato per indicare il limite di velocità all'interno delle locale.à soltanto se preceduto da un segnale indicante un limite di velocità diverso.</i>			
<b>Art. 106 Divieto di svolta, divieto d'inversione</b>						
1			25 cpv. 1			
2			27 cpv. 1			
<b>Art. 107 Divieto di sorpasso</b>						
1			cfr. 26 cpv. 1 (precisato)			
2			cfr. 26 cpv. 2 (rielaborato/ rinuncia a differenziazione/precisato)	Il segnale vale ora per tutti gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di cose.		
3			cfr. 26 cpv. 3 (precisato)	Precisazione: «la cui velocità massima è limitata a 30 km/h» sostituito con «aventi una velocità massima di 30 km/h».		
<b>Art. 108 Distanza di sicurezza tra autocarri</b>						
			cfr. 28 cpv. 1 (rielaborato/ rinuncia a differenziazione)	Il segnale vale ora per tutti gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di cose; di qui la nuova rubrica dell'articolo: «Distanza di sicurezza tra autocarri».		
<b>Art. 109 Dare precedenza al traffico in senso inverso</b>						
			cfr. 42 cpv. 1, P1&2 (semplificato)			Il segnale in oggetto è ora un segnale di prescrizione (segnale di divieto) e non più di precedenza, dato che questa categoria di segnali è stata abolett.a nei nuovi avamprogetti.
<b>Art. 110 Divieto di fermata, divieto di parcheggio</b>						
			cfr. 30 cpv. 1, P1 (precisato)	Precisazione: entrambi i segnali vigono dalla parte della strada in cui è collocato il segnale [N.d.t.: in tedesco «Fahrbahnseite» è stato sostituito con «Strassenbahnseite»; nel testo vigente italiano «Fahrbahn» era già stato tradotto con «strada»].		
<b>Art. 111 Fermata al posto di dogana, polizia</b>						
1			31 cpv. 1			
2			cfr. 31 cpv. 2, P1 (precisato)	Obbligo di fermata «al posto di blocco della polizia» (precisazione del campo d'applicazione del divieto).		
<b>Sezione 3: Segnali d'obbligo</b>						
<b>Art. 112 Stop, dare precedenza</b>						
			36 cpv. 1 e 2, per ciascun P1			Sistematica: i due segnali figurano ora tra quelli di prescrizione (essendo stata abolett.a la categoria dei segnali di precedenza).
<b>Art. 113 Direzione obbligatoria</b>						
1			cfr. 24 cpv. 1 lett.a & c, cpv. 2 & cpv. 3 (semplificato)			Sistematica: i segnali di direzione obbligatoria (ma non i segnali «Ostacolo da superare sulla destra», «Ostacolo da superare sulla sinistra», «Direzione obbligatoria per i veicoli che trasportano merci pericolose» e «Rotatoria») sono disciplinati in un'unica disposizione avente carattere generale. Non è necessario spiegarne il significato, essendo questo già di per sé chiaro.
2			24 cpv. 5			
3			cfr. 24 cpv. 1, lett. b (semplificato)			

<b>Art. 114 Rotatoria</b>					
	1		24 cpv. 4, P1&2		In questo articolo sono state integrate disposizioni che, nel diritto vigente, figurano tra le norme generali della circolazione, dato che prevedono regole associate ai segnali.
	2	cfr. 41b cpv. 1 (semplificato)	24 cpv. 4, P2		
	3	41b cpv. 2, P1			
	4	cfr. 41b cpv. 3 (rinuncia a differenziazione inutile/rielaborato)		I ciclisti possono ora derogare all'obbligo di circolare a destra in tutte le rotatorie (e non soltanto in quelle senza suddivisione in corsie). Questo cambiamento dovrebbe avere un impatto positivo sulla sicurezza stradale.	
<b>Art. 115 Catene da neve obbligatorie</b>					
			29 cpv. 1		
<b>Art. 116 Ciclopista, percorso pedonale, strada per cavalli da sella</b>					
	1		cfr. 33 cpv.1, P1 (semplificato & rielaborato)	L'obbligo di utilizzare le ciclopiste si applica anche ai velocipedi multi-traccia.	Anche gli utenti di cui all'art. 71 AP-OUStr sono soggetti all'obbligo di utilizzare le ciclopiste essendo stati equiparati ai velocipedi (è quindi superfluo menzionarli); lo stesso dicasi per i ciclomotori, assimilati ai velocipedi conformemente all'art. 72 cpv. 5 AP-OUStr.
	2		cfr. 33 cpv.2, P1 (semplificato)		
	3		33 cpv. 2, P2		
	4, P1		cfr. 33 cpv. 2, P3 (rielaborato, precisato)	Aggiunta delle ciclopiste; formulazione precisata (il permesso di utilizzare le ciclopiste è ora vincolato alla presenza di un segnale e alle norme generali della circolazione, cfr. art. 71 AP-OUStr).	Essendo stati equiparati ai velocipedi, gli utenti di cui all'art. 71 AP-OUStr devono anch'essi usare le ciclopiste; non è necessario menzionarli esplicitamente.
	4, P2	40 cpv. 2, P2			
	5, P1		cfr. 33 cpv. 4, P2 (semplificato)		
	5, P2		cfr. 33 cpv. 4, P3 (semplificato, unificazione della formulazioni)		
	6		cfr. 33 cpv. 4, P1 (semplificato)		
<b>Art. 117 Carreggiata riservata ai bus</b>					
	periodo parziale 1		34 cpv. 1, periodo parziale1		
	periodo parziale 2		cfr. 34 cpv. 2, introduzione (precisato)	Precisazione: il segnale può «servire a rendere più chiaro il tracciato delle corsie demarcate riservate ai bus»; ciò significa che: 1) i diritti e i doveri derivano dal fatto che le corsie sono demarcate e non dal segnale in sé; 2) qualsiasi eccezione va indicata con una demarcazione; non è necessaria la presenza di un segnale.	
<b>Sezione 4: Segnali speciali di comportamento</b>					
<b>Art. 118 Segnali per speciali aree di circolazione</b>					
Sistematica: in linea di massima, il significato dei segnali è spiegato nel titolo terzo. L'art. 118 AP-OUStr costituisce un'eccezione, in quanto rinvia a norme della circolazione speciali che, per via della loro rilevanza e portata, sono state incluse nella sezione «Norme per speciali aree di circolazione con segnaletica» del titolo secondo («Norme generali della circolazione»).					
	1		(cfr. sul colore: 50 cpv. 1, P1)		X
	2		cfr. 45 cpv. 1, P1 (semplificato)		
	3, P1		45 cpv. 3, P1		
	3, P2		45 cpv. 3, P3		
<b>Art. 119 Strada principale</b>					
	1		37 cpv. 1, P1		Tutte le regole valide sulle strade principali sono ora riunite in questo articolo (cfr. modifica del divieto di parcheggio nell'art. 119 cpv. 2 AP-OUStr e modifiche degli artt. 45 cpv. 2 e 52 cpv. 4 ONC).

	2	cfr. 19 cpv. 2 lett. b&c (rielaborato/ rinuncia a differenziazioni)		Eliminazione della distinzione tra le norme valide all'interno e quelle applicabili fuori delle localett.à; il divieto di parcheggio sulle strade principali vige ora senza eccezioni sia all'interno sia fuori delle localett.à.	
<b>Art. 120 Zona d'incontro</b>					
Le zone con limite di velocità massimo di 30 km/h non sono più disciplinate a parte; cfr. disposizione generale di cui all'art. 4 cpv. 3 lett. a e artt. 98 e 100 AP-OUStr. Queste zone non comportano norme particolari per gli utenti della strada: per loro non cambia niente se, invece che su un tratto stradale, il limite di velocità 30km/h si estende a un'intera zona, dato che ciò che conta è il limite in sé; le autorità, invece, devono seguire regole particolari nell'ordinare queste zone (cfr. art. 2a OSStr, ora art. 19 AP-OASStr, nonché le disposizioni integrate in questo avamprogetto riguardanti la realizzazione delle zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e delle zone d'incontro di cui agli artt. 340 AP-OASStr).					
	1		22b cpv. 1		Essendo equiparati ai pedoni, i mezzi simili a veicoli non devono essere menzionati esplicitamente di volta in volta.
	2		22b cpv. 2		
	3		22b cpv. 3		
<b>Art. 121 Zona pedonale</b>					
	1		22c cpv. 1		Essendo equiparati ai pedoni, i mezzi simili a veicoli non devono essere menzionati esplicitamente di volta in volta.
	2		22c cpv. 2		
<b>Art. 122 Senso unico, precedenza rispetto al traffico in senso inverso, strada postale di montagna</b>					
	1, P1		46 cpv. 1, P1		
	1, P2	37 cpv. 1			Regola associata al segnale e quindi estrapolata dalle norme generali della circolazione per essere integrata in questa disposizione.
	1, P3	37 cpv. 3			Regola associata al segnale e quindi estrapolata dalle norme generali della circolazione per essere integrata in questa disposizione.
	2		42 cpv. 2		
	3	38 cpv. 3	45 cpv. 2, P1		
<b>Art. 123 Piazzola, piazzola di sosta, uscita di scampo</b>					
	1		47 cpv. 4		
	2		cfr. 47 cpv. 5, P1 (semplificato)		
	3		cfr. 47 cpv. 6 (rielaborato)	- L'obbligo di utilizzare le apposite uscite di scampo è ora esplicitato (sebbene già secondo il diritto vigente un certo obbligo sia comunque implicito). - In tedesco, l'espressione «Notcasospur» è stata sostituita con «Notcasostreifen» [N.d.t.: in italiano la modifica terminologica non si è resa necessaria].	
<b>Art. 124 Parcheggio</b>					
	1		48 cpv. 1, P1		
	2, P1		cfr. 48 cpv. 2, P1 (rielaborato)	Stralcio del segnale «Fine del parcheggio con disco» (4.19) (superfluo).	
	2 lett. a		cfr. 48 cpv. 2 lett. a (rielaborato)	Eliminazione dei requisiti concernenti il retro del disco orario.	
	2 lett. b		48 cpv. 2 lett. b, 1.periodo parziale		
	3, P1&2		48 cpv. 4		
	3, P3				X (Il disco orario va collocato soltanto nei periodi in cui si applica la limitazione temporale; nel diritto vigente questa regola vige, almeno formalmente, soltanto nelle zone blu, in ragione della disposizione sancita nel retro del disco; nell'avamprogetto questa regola è generalizzata e vale dunque per tutte le aree in cui la durata di parcheggio è limitata.)
	4		48 cpv. 6		
	5		48 cpv. 8		
	6		48 cpv. 10		

	7		cfr. 48 cpv. 12 (semplificato/ rinuncia a differenziazione)	Il tipo del mezzo di trasporto può ora essere raffigurato soltanto con un simbolo (non è più necessaria una scritta).		
<b>Capitolo 4: Segnali di indicazione</b>						
<b>Sezione 1: Segnali di informazione</b>						
<b>Art. 125 Principio</b>						
			57 cpv. 2			
<b>Art. 126 Passaggio pedonale, sottopassaggio pedonale, cavalcavia pedonale</b>						
	1		47 cpv. 1, P1			I segnali in oggetto figurano ora tra quelli di indicazione e non più tra le norme di comportamento, dato che ad essi non sono associati né diritti né doveri; questi ultimi derivano dalla presenza di una demarcazione o (chiarimento nel nuovo articolo) di un cavalcavia/sottopassaggio.
	2		cfr. 47 cpv. 2, P1 (precisato/ rielaborato)	Viene ora chiarito che le regole concernenti i cavalcavia e i sottopassaggi non sono vincolate alla presenza del segnale corrispondente (non chiaro nel diritto vigente).		
<b>Art. 127 Passaggio a livello</b>						
			cfr. 93 cpv. 3 (rielaborato/ rinuncia a differenziazione)	Stralcio della doppia croce di Sant'Andrea: impiego della croce semplice in tutti i casi.		Sistematica: questo segnale figura ora tra quelli di indicazione, dato che ad esso non sono associati né diritti né doveri; questi ultimi derivano dalle norme di precedenza dei veicoli ferroviari e da quelle relative ai passaggi a livello.
<b>Art. 128 Vicolo cieco</b>						
	1		cfr. 46 cpv. 3 (precisato)	L'espressione «a fondo chiuso» è sostituita con «non procede oltre» (precisazione: una strada è un vicolo cieco soltanto quando concretamente non procede oltre e non quando non è possibile circolarvi a causa di un divieto). In caso di divieto di circolazione, gli utenti della strada dovrebbero essere avvisati per mezzo di un presegnale; l'indicazione del vicolo cieco non sarebbe sufficiente.		Questo segnale figura ora tra quelli di indicazione e non più tra le norme di comportamento, dato che ad esso non sono associati né diritti né doveri.
	2				X (Introduzione del nuovo segnale «Vicolo cieco con eccezioni».)	
<b>Art. 129 Disposizione delle corsie</b>						
	1		59 cpv. 1, P1			
	2				X (Introduzione del nuovo segnale «Disposizione delle corsie all'apertura della corsia d'emergenza»; N.B.: l'apertura della corsia d'emergenza non è regolata da questo segnale, essendo questo semplicemente un segnale d'indicazione, bensì dagli appositi segnali luminosi impiegati per la gestione temporanea di queste corsie.)	
<b>Art. 130 Indicazioni sullo stato delle strade</b>						
	1		58 cpv. 1			
	2 lett. a		58 cpv. 4 lett. a			
	2 lett. b		58 cpv. 4 lett. b			
	2 lett. c		cfr. 58 cpv. 4 lett. c & d (semplificato)			
<b>Art. 131 Indicazioni sui limiti generali di velocità</b>						
			61			
<b>Art. 132 Vari segnali di indicazione</b>						

			cfr. 62 cpv. 1 (rielaborato: stralcio di segnali, nuovi segnali, nuovi campi d'applicazione)	- Stralcio dei segnali «Assistenza meccanica» e «Funzioni religiose». - Nuovo campo d'applicazione dei segnali «Telefono» (ora soltanto segnale «Telefono d'emergenza») ed «Estintore». - Nuovo significato e nuovo campo d'applicazione del segnale «Bollettino radio sulle condizioni del traffico». - Introduzione del segnale: «Posto di rifornimento carburante speciale».		
<b>Art. 133 Segnali di indicazione nelle gallerie segnalate</b>						
	1		(in base a 62 cpv. 1)		X (Sostituzione del segnale «Telefono» con «Telefono d'emergenza»; in linea con la prassi consolidata, combinazione dei segnali «Telefono d'emergenza»/«Estintore» e campo d'applicazione di questi due segnali o della loro combinazione limitato alle gallerie).	
	2		(in base a 62 cpv. 5)		X (Nuovo significato/campo d'applicazione e nuova rappresentazione grafica del segnale «Bollettino radio sulle condizioni del traffico»).	
	3, P1		62 cpv. 7, P1, periodo parziale <sup>1</sup>			
	3, P2		cfr. 62 cpv. 7, P2 (semplificato)			
<b>Art. 134 Indicazioni specifiche sulle autostrade e semiautostrade</b>						
Il capitolo a se stante «Autostrade e semiautostrade» è stato eliminato e le disposizioni in esso contenute sono state trasferite nella parte dell'AP-OUStr dedicata ai segnali (nonché nell'AP-OASStr, dove però sono state previste due sezioni a parte rispettivamente per i segnali di informazione e per gli indicatori di direzione sulle autostrade e semiautostrade).						
	1		(rimpiaccio per 89 cpv. 1)		X	
	2		89 cpv. 4			
	3		89 cpv. 6			
<b>Art. 135 Indicazioni degli eventi di traffico sulle autostrade e semiautostrade</b>						
					X (Adeguamento alla prassi consolidata).	
<b>Sezione 2: Indicazione della direzione</b>						
- Più ancora che per le altre categorie di segnali, gli indicatori di direzione sono stati trasferiti nell'AP-OASStr. Nell'AP-OUStr figura semplicemente una disposizione di massima (cfr. in particolare art. 136 AP-OUStr) contenente le disposizioni degli articoli 49 e 51-53 OSStr di maggiore rilevanza per gli utenti della strada. L'idea di base è che gli indicatori di direzione sono per lo più autoesplicativi; nell'ottica degli utenti della strada è sufficiente spiegare alcune nozioni di base (p. es. il sistema dei colori impiegati, ma non necessariamente in modo dettagliato). - Le descrizioni degli altri segnali (e i colori utilizzati) figurano ora nell'allegato. Nel caso degli indicatori di direzione, i colori impiegati assumono però particolare importanza e sono dunque spiegati nel quadro delle disposizioni di questa sezione invece che nell'allegato.						
<b>Art. 136 Indicatori di direzione generali, preindicatori di direzione generali e cartelli di preselezione generali</b>						
	1				X	
	1, P2		53 cpv. 1, P1			
	2		49 cpv. 2, P1			
	3		cfr. 51 cpv. 1, 52 cpv. 1 e 53 cpv. 1, P3 (riassunto, semplificato)			Nota: il termine «sfondo» nel 1° periodo si riferisce sia alle destinazioni riportate direttamente sullo sfondo del colore del corrispondente (pre)indicatore di direzione/cartello di preselezione sia a quelle riportate su un campo a parte, di colore diverso. Il termine «campo» nel 2° periodo si riferisce quindi unicamente ai campi di colore diverso dal bianco/blu/verde.

	4		52 cpv. 6 (rielaborato e precisato)	- Aggiunta dei «cartelli di preselezione». - In tedesco, sostituzione di «angezeigt» con «angekündigt» [N.d.t.: in italiano «annunciare»] per precisare che il segnale ha una mera funzione informativa e non prescrive quindi alcun obbligo; per sancire un obbligo, deve essere collocato un segnale di prescrizione.		
<b>Art. 137 Speciali preindicatori di direzione</b>						
	1		86 cpv. 7, P2, periodo parziale 1			
	2		cf. 54 cpv. 8 (precisato)	Il verbo «indica» è introdotto per precisare che il segnale ha una mera funzione informativa e non prescrive quindi alcun obbligo; per sancire un obbligo, deve essere collocato un segnale di prescrizione.		
	3		54 cpv. 6			
<b>Art. 138 Indicatori di direzione bianchi per stabilimenti particolari</b>						
	1		cf. 54 cpv. 2 e 2bis (rielaborato);  (inoltre rimpiazzo per 48 cpv. 9)	1) Il 2° periodo dell'art. 54 cpv. 2 OSStr («Se questa è riservata a certe categorie di veicoli, è aggiunto all'indicatore di direzione il simbolo corrispondente di tali veicoli») è generalizzato per riferirsi a tutti e tre gli indicatori disciplinati nell'art. 138 cpv. 1 AP-OUStr. 2) Nell'indicatore di direzione «Posto di parcheggio con collegamento a un mezzo di trasporto pubblico » (H.27) non è più specificato il genere di trasporto pubblico. 3) Le aree di parcheggio coperte possono ora essere segnalate soltanto con il (nuovo) indicatore di direzione «Parcheggio coperto »; non è cioè più possibile utilizzare il simbolo del parcheggio sovrastato dalla sagoma di un tetto negli altri indicatori di direzione o nei segnali di comportamento.		
	2		54 cpv. 3, periodo parziale 1			
	3		(in base a 47 cpv. 3, ma rielaborato in modo sostanziale conformemente al bisogno effettivo)		X	
<b>Art. 139 Indicatori di direzione per aziende e segnaletica turistica</b>						
	1, P1		54 cpv. 4, P1			

	1, P2				X (Integrazione della norma SN 640 817; dal punto di vista materiale non si tratta di un elemento nuovo: il simbolo esisteva già ed era utilizzato negli indicatori di direzione [cfr. anche art. 49 cpv. 2 OSStr]; la novità consiste nel fatto che la possibilità di impiegare questo simbolo è ora disciplinata esplicitamente nel testo dell'ordinanza; cfr. anche nuova regola nell'art. 50 cpv. 2 AP-OASStr).	
	2				X	
	3				X	
	4		cfr. 50 cpv. 6 (rielaborato/raffigurazione del segnale)	Il segnale «Passo» è ora un segnale a se stante e non più un cartello di località modificato.		
<b>Art. 140 Indicatori di direzione per determinati generi di veicoli</b>						
	1		cfr. 54 cpv. 1, P1 (precisato)	Il condizionale «dovrebbero» è sostituito con «direzione consigliata»: gli indicatori di direzione in oggetto non prescrivono alcun obbligo né definiscono norme dispositive.		
	2		54a cpv. 1	Gli obblighi a carico degli utenti dei percorsi per mountain-bike decadono (qui si tratta infatti di un mero indicatore di direzione. Alcuni obblighi scaturiscono tuttavia direttamente dall'art. 4 cpv. 2 AP-OUStr).		
<b>Art. 141 Indicatori di direzione per segnalare la rete dei sentieri</b>						
					X	
<b>Art. 142 Indicatori di direzione annunciati una deviazione</b>						
	1		55 cpv. 2			
	2		cfr. 55 cpv. 1 (semplificato)			
	3				X	
<b>Art. 143 Nomi delle vie</b>						
					X	
<b>Art. 144 Numerazione delle strade</b>						
	1		cfr. 56 cpv. 1, P1 (semplificato)			
	2		cfr. 56 cpv. 2, P1 (semplificato)			
	3		cfr. 56 cpv. 3, P1 (semplificato)			
	4		cfr. 56 cpv. 4, P1 (semplificato)			
<b>Capitolo 5: Indicazioni che integrano i segnali</b>						
Nuova sistemática						
Come regola generale, tutti i pannelli integrativi sono disciplinati esclusivamente in questo capitolo. L'unica eccezione è costituita dai pannelli integrativi obbligatori, cioè quelli che (per lo meno in determinate situazioni che si presentano con una certa frequenza) devono obbligatoriamente essere aggiunti a un segnale: questi pannelli sono disciplinati insieme al segnale stesso (cfr. art. 102 cpv. 1 lett. j e art. 118 cpv. 3 AP-OUStr).						
<b>Art. 145 Principi</b>						
	1		63 cpv. 1, P1&4			
	2		63 cpv. 3			
<b>Art. 146 Indicazioni riguardanti il campo d'applicazione dei segnali in generale</b>						
	1 lett. a		cfr. 64 cpv. 1 (e diverse singole disposizioni) (precisato)			
	1 lett. b		cfr. 64 cpv. 2 (rielaborato: limitato)	Il pannello integrativo «Lunghezza del tratto» non sarà più utilizzato per riportare indicazioni.		
	1 lett. c		cfr. 64 cpv. 3, P1 (implicito)			
	2		cfr. 64 cpv. 5 (implicito)			Considerata la loro rilevanza, le indicazioni temporali sono ora oggetto di un capoverso a se stante e non più integrate in quello relativo al campo d'applicazione.
	3		64 cpv. 5			

	4		cfr. 64 cpv. 6 (rielaborato)	Nel pannello integrativo può ora essere apposto soltanto il simbolo del velocipede e non più la scritta corrispondente (in conformità con il principio generale enunciato nell'art. 55 cpv. 3 AP-OASStr, secondo cui, nei pannelli integrativi, alle iscrizioni vanno privilegiati i simboli).		
<b>Art. 147 Indicazioni riguardanti il campo d'applicazione dei segnali per i veicoli fermi</b>						
	1		64 cpv. 3, P2			
	2		cfr. 64 cpv. 4 lett. b (rinuncia a differenziazione inutile/rielaborato: ampliato)	Il cartello di direzione può ora essere aggiunto a tutti i segnali per i veicoli fermi (nuovo, in particolare, il divieto di fermata).		
	3		cfr. 65 cpv. 2 (rielaborato)  (cfr. anche Art. 30 cpv. 4, il cui tenore è più concreto rispetto a 65 cpv. 2)	Le deroghe al divieto di fermata o di parcheggio sono ampliate: esse possono ora essere indicate nei pannelli integrativi di parcheggio (p. es. «Parcheggio contro pagamento»).		
	4		65 cpv. 5, P1, periodo parziale <sup>1</sup>			Il cartello complementare «Invalidi» è sostituito con il simbolo corrispondente; l'impiego del pittogramma è quindi sancito a livello di ordinanza.
<b>Art. 148 Indicazioni riguardanti il campo d'applicazione dei divieti di circolazione e delle limitazioni delle dimensioni e del peso</b>						
	1		17 cpv. 3			
	2				X	
<b>Art. 149 Indicazioni riguardanti il campo d'applicazione dei segnali per i percorsi pedonali, le ciclo piste e le strade per cavalli da sella nonché del segnale «Carreggiata riservata ai bus»</b>						
	1				X (1) ripetizione dell'obbligo di riguardo sancito nel 2° periodo dell'art. 12 cpv. 2 AP-OUStr. 2) Riferimento agli artt. 120 cpv. 3 e 121 cpv. 2 AP-OUStr per quanto riguarda le regole di parcheggio. N.B.: «Essi possono [...]» > la restrizione si riferisce agli «altri utenti della strada» e non a quelli cui sono riservate le aree in oggetto).	
	2		cfr. 65 cpv. 8 (semplificato, unificazione della formulazione)			
	3		cfr. 64 cpv. 4 lett. a (precisato)			
<b>Art. 150 Altre indicazioni riguardanti il campo d'applicazione di alcuni segnali</b>						
	1		65 cpv. 10			
	2		cfr. 20 cpv. 2 (precisato)			
	3		Art. 19 cpv. 1 lett. f e fbis, per ciascun P2			
<b>Art. 151 Pannello integrativo «Direzione della strada con diritto di precedenza»</b>						
			cfr. 65 cpv. 1 (rielaborato)	Questo pannello integrativo può ora essere utilizzato per contrassegnare anche le intersezioni con una strada secondaria con diritto di precedenza e non soltanto quelle con una strada principale.		
<b>Art. 152 Pannelli integrativi presso i passaggi a livello</b>						
			65 cpv. 3 (cfr. anche per obblighi dell'autorità: 92 cpv. 2)			
<b>Art. 153 Altre indicazioni che integrano alcuni segnali</b>						



			68 cpv. 9	L'espressione «che questi sono valevoli soltanto nel senso indicato» è sostituita con «che, sulla corsia o sulla metà della carreggiata corrispondente, può essere imboccata unicamente la direzione segnalata» per esplicitare il fatto che si tratta di un obbligo.		
<b>Art. 156 Disposizione delle luci</b>						
			cfr. 70 cpv. 5 & 6, per ciascun P1 (precisazione formale/ rielaborato)	Estensione ad altri semafori (oltre che a quelli a tre colori).		
<b>Art. 157 Semafori a tre colori</b>						
	1		(in base a 71 cpv. 3)			X
	2, P1		cfr. 68 cpv. 1 (precisato)	- La luce rossa segnala l'obbligo di fermarsi e non può quindi entrare in conflitto con le norme, i segnali e le demarcazioni che indicano il diritto di precedenza. - La luce gialla ha sempre una funzione subordinata (cfr. art. 154 cpv. 4, 2° per. AP-OUStr). - La regola sancita vale (ed è opportuna) in pratica soltanto in presenza della luce verde (e, oltretutto, soltanto nel caso dei semafori a 3 colori; cfr. l'impiego dei semafori con luci rosse e verdi per la gestione di rampe d'accesso ad autostrade e semiautostrade).		
	2, P2		68 cpv. 2, P2	<i>Cfr. la parte dei Commenti generali riguardante i segnali luminosi</i>		
<i>Cfr. anche le modifiche che andranno decise in un'ordinanza a parte: NUOVO art. 157 cpv. 2-5</i>						
	3, P1		cfr. 68 cpv. 1bis, P2, Art. 68 cpv. 5 e 68 cpv. 3, P1 (rielaborato)	La disposizione del diritto vigente è riformulata per precisare che le frecce implicano nel contempo il divieto di circolare in altre direzioni		
	3, P2		68 cpv. 3 P2	<i>Cfr. la parte dei Commenti generali riguardante i segnali luminosi</i> <i>(cpv. 3, 3° per. = nuova disposizione; le luci gialle lampeggianti con il contorno di un pedone non sono disciplinate nel diritto vigente, ma sono ormai impiegate comunemente).</i>		
	3, P3					
<i>Cfr. anche le modifiche che andranno decise in un'ordinanza a parte: NUOVO art. 157 cpv. 2-5</i>						
<b>Art. 158 Semafori a due colori</b>						
	1		cfr. 70 cpv. 4bis (rielaborato)	Su un pannello integrativo è indicato il numero massimo di veicoli che possono procedere quando si accende la luce verde.		La regola si applica soltanto al traffico veicolare. Per quanto riguarda i pedoni, si veda l'art. 159 cpv. 2 AP-OUStr.
	2		cfr. 70 cpv. 4 (rielaborato/ precisato)	Ai semafori con luci rosse e gialle sono aggiunti quelli con luci gialle lampeggianti.		La regola si applica soltanto al traffico veicolare. Per quanto riguarda i pedoni, si veda in particolare l'art. 159 cpv. 2 AP-OUStr al contrario, secondo il quale tali semafori non sono ammessi.
<b>Art. 159 Segnali luminosi per alcuni utenti della strada</b>						
	1		cfr. 68 cpv. 8 (precisato)	- Aggiunta di «esclusivamente» (i velocipedi devono comunque rispettare anche gli altri semafori). - Viene ora specificato che le luci con il simbolo di un velocipede prevalgono sugli altri segnali luminosi.		Non è necessario menzionare i ciclomotori essendo stati assimilati ai velocipedi in virtù dell'art. 72 cpv. 5 AP-OUStr.
<i>Cfr. anche le modifiche che andranno decise in un'ordinanza a parte</i>						
<i>Cfr. anche le spiegazioni dettagliate sui segnali luminosi</i>						

	2		cfr. 68 cpv. 7 (rielaborato)	Per ragioni di sicurezza, eliminata la variante: luce verde > direttamente luce rossa; i pedoni devono poter essere avvertiti del passaggio alla luce rossa, in modo da non ritrovarsi sulle strisce pedonali (soprattutto le persone che camminano più lentamente) quando sia per scattare il rosso.		
	3		cfr. 69 cpv. 2 (semplificato)			
<b>Art. 160 Sistema di segnali luminosi per la gestione temporanea delle corsie</b>						
			cfr. 69 cpv. 3 (semplificato)			
<b>Capitolo 7: Demarcazioni, barriere e dispositivi di delimitazione del tracciato stradale</b>						
Per quanto riguarda queste fattispecie, la sistematica dell'AP-OASStr non riflette sempre esattamente quella dell'AP-OUStr: nell'AP-OUStr le barriere e i dispositivi di delimitazione del tracciato stradale sono trattati in modo molto sintetico, mentre le demarcazioni in modo più approfondito (nel medesimo capitolo); nell'AP-OASStr, invece, le disposizioni in materia assumono più importanza. Nella parte dell'AP-OASStr dedicata a queste fattispecie, inoltre, sono contemplati anche i cantieri (perché qui sono particolarmente importanti gli sbarramenti), ragione per cui la tematica è stata raggruppata in un capitolo specifico.						
<b>Sezione 1: Demarcazioni</b>						
Le disposizioni di questa sezione differiscono notevolmente (sia sotto il profilo formale sia sotto quello materiale) dal diritto vigente. Va sottolineata in particolare la ripartizione netta rispetto agli attuali artt. 73-74 OSStr, nei quali le demarcazioni delle corsie in generale, quelle delle corsie riservate a determinati generi di veicoli e altri elementi demarcati (frecce e simboli) sono disciplinati tutti insieme in modo alquanto indistinto, con il risultato che, in diversi ambiti, manca una regolamentazione esaustiva. Nel nuovo avamprogetto, inoltre, nell'ambito delle demarcazioni per i veicoli fermi, vengono disciplinati i posti di parcheggio da un lato e i posti di parcheggio/arresto demarcati dall'altro (modifica di centrale importanza se si considera l'attuale art. 79 cpv. 4 OSStr, di per sé incompleto). Alcune norme sono inoltre state riprese dall'ONC per essere collocate in questa sede (cfr. artt. 163 cpv. 2 AP-OUStr, 171 cpv. 3 AP-OUStr).						
<b>Art. 161 Principi</b>						
	1		72 cpv. 1, P1			
	2		cfr. 72 cpv. 2 (semplificato e rielaborato)	Aggiunta delle «luci incassate».		
<b>Art. 162 Demarcazione delle corsie in generale</b>						
	1		73 cpv. 1, P1&2 e cfr. 73 cpv. 3 (ampliato) (cfr. anche 74 cpv. 1)			
	2		cfr. 73 cpv. 6, lett. a (precisato)	È ora vietato anche passare sopra alle linee di sicurezza.		
	3		cfr. 73 cpv. 6 lett. c (terminologia) (cfr. anche 73 cpv. 4)	Modifica terminologica: invece che di doppie linee si parla ora di linee di direzione collocate accanto alle linee di sicurezza.		Con la nuova disposizione si intende disciplinare sia la fattispecie in cui una linea di direzione è collocata accanto a una linea di sicurezza per un breve tratto (allo scopo di consentire ai veicoli di svoltare) sia per tratti più lunghi (per consentire il sorpasso in un senso di marcia). Nell'AP-OASStr questi due casi sono disciplinati – per lo meno per alcuni aspetti – separatamente (cfr. art. 66 cpv. 4-5 AP-OASStr).
	4, P1		73 cpv. 5, P1 (terminologia)			<b>Nota:</b> poiché invece che di doppie linee si parla ora di linee di direzione collocate accanto alle linee di sicurezza, nell'art. 162 cpv. 4 le doppie linee sono già implicite nel concetto di linee di sicurezza; allo stesso modo, dovrebbe essere chiaro che le linee di avvertimento (che servono a presegnalare le linee di sicurezza) sono impiegate a maggior ragione per le doppie linee di sicurezza, senza che sia necessario menzionarle.
	4, P2				X	
<b>Art. 163 Corsie per determinate categorie di utenti della strada</b>						
	1		cfr. 74 cpv. 4 (precisato)	Le eccezioni alle norme previste devono SEMPRE essere demarcate (non basta più una semplice indicazione sul segnale). Dato che gli obblighi da rispettare sono sanciti dalle demarcazioni, anche le eccezioni vanno sancite utilizzando questo mezzo.		
	2, P1&2		74 cpv. 5, P1&2			
	2, P3	40 cpv. 3				Essendo associata alla presenza di una demarcazione, la regola in oggetto è inclusa nel titolo «Segnali e demarcazioni».
	3				X	
	4		74 cpv. 6 (precisato)	È ora vietato anche passare sopra alle linee discontinue.		
	5		cfr. 74 cpv. 11 (semplificato)			
<b>Art. 164 Frecce</b>						
	1		74 cpv. 8 (precisato)	L'aggettivo «bianche» è stato cancellato, dato che la disposizione si applica anche alle frecce gialle.		

	2		74 cpv. 2, P1&2 (precisato & terminologia)	- L'aggettivo «bianche» è stato cancellato; dato che la disposizione si applica anche alle frecce gialle (cfr. cpv. 3). - L'espressione «frecce di preselezione» è sostituita con «frecce direzionali»; non è infatti necessario fare una distinzione terminologica dato che le frecce di preselezione sono comunque frecce direzionali, che vengono semplicemente impiegate in questa particolare situazione.		
	3, P1		74 cpv. 2, P3 cfr. anche 74 cpv. 7			
	3, P2				X (Nel diritto vigente questo aspetto non è disciplinato in modo esplicito.)	
	4		in base a 72 cpv. 3, P1 (concretizzato)	Viene ora menzionata esplicitamente l'aggiunta del nome della localett.à.		
	5		74 cpv. 3			
<b>Art. 165 Simboli</b>						
	1		74 cpv. 10 (precisato)	L'espressione «Simboli dei segnali corrispondenti» è sostituita con «Simboli» (adeguamento alla prassi consolidata: oggi non sono più usati i simboli dei segnali, bensì quelli degli utenti cui i segnali si riferiscono [cfr. in particolare il simbolo del pedone al posto di quello del segnale «Percorso pedonale»]; modifica futura: introduzione di un simbolo che raffiguri chi va a cavallo).		Nella nuova disposizione viene illustrata in termini generali la funzione dei simboli oggetto dell'AP-OUStr, facendo contemporaneamente riferimento al loro campo d'applicazione, definito nell'AP-OASStr (cfr. NUOVO art. 68 cpv. 1 AP-OASStr).
	2		cfr. 74 cpv. 7 (rielaborato)	Il campo d'applicazione dei simboli demarcati è ampliato (per quanto riguarda le restrizioni del loro impiego cfr. anche art. 68 AP-OASStr); ora sono p. es. menzionate anche le aree di parcheggio.		
<b>Art. 166 Uscita di scampo</b>						
					X	
<b>Art. 167 Linee di arresto e linee di attesa, linee longitudinali continue</b>						
	1, P1		75 cpv. 1, P1			
	1, P2		75 cpv. 2, P1			
	2, P1		cfr. 75 cpv. 3, P1 (semplificato)			
	2, P2		75 cpv. 4, P3			
	2, P3		75 cpv. 4, P1 & 88 cpv. 1, P2 (precisato/rielaborato)	La «linea di attesa» è sostituita con una linea di guida»: nel diritto vigente viene semplicemente sancito che la presenza della linea di attesa non è obbligatoria; in realtà, tale linea è tuttavia già praticamente sostituita con quella di guida.		
	3		cfr. 75 cpv. 1, P2 & cpv. 3 P2 (precisato)	Precisazione: non è solo la parte frontale del veicolo a non dover oltrepassare la linea di arresto/attesa, ma anche quella del carico.		
	4, P1		75 cpv. 2, P2 e cpv. 4, P2			

	4, P2				X (L'obiettivo è di evitare l'impiego di una linea di sicurezza oppure quello, 'illecito', di una linea longitudinale continua con funzione di linea di sicurezza, allo scopo principale di proibire il passaggio da una corsia all'altra. La nuova funzione attribuita alle linee longitudinali dovrebbe consentire di rispondere alle esigenze emerse e di garantire la sicurezza stradale.)	
	5		76 cpv. 2 lett. b, P3 (cfr. anche 75 cpv. 5)	- Esplicitazione della regola invece che semplice rimando. - L'espressione «strada principale che cambia direzione a una intersezione» è sostituita con «strade principali con diritto di precedenza che cambiano direzione a un'intersezione».		
	6		cfr. 75 cpv. 6 (rielaborato)	Le linee di arresto/attesa rivolte ai velocipedi saranno d'ora in poi SEMPRE di colore giallo.		
<b>Art. 168 Linee di margine e linee di guida, superfici vietate al traffico</b>						
	1		76 cpv. 1 e 90 cpv. 1, P2			
	2		cfr. 76 cpv. 2 (reso generale, viene ripreso l'art. 168 cpv. 2)			
	3, P1		78			
	3, P2				X (Viene ora prevista anche nell'ordinanza la possibilità - sinora contemplata soltanto a livello di norma VSS - che le superfici vietate al traffico siano interrotte per un breve tratto.)	
<b>Art. 169 Posti di parcheggio</b>						
	1, P1		cfr. 79 cpv. 1 (rielaborato)	I posti di parcheggio non devono necessariamente essere indicati con un segnale.		
	1, P2		79 cpv. 1ter, P1			
	1, P3				X (Il principio sancito nell'art. 79 cpv. 1 <sup>er</sup> , 1° per. OSStr si applica anche all'interno di una zona, con conseguente estensione del divieto di parcheggio su tutta la superficie della zona.)	
	2, P1		79 cpv. 1ter, P2			
	2, P2				X (Impiego del pittogramma per indicare che i posti di parcheggio possono essere utilizzati soltanto da determinati utenti).	
	3		79 cpv. 1bis	L'impiego di un rivestimento particolare per contraddistinguere dei posti di parcheggio è limitato ai casi in cui le aree di parcheggio sono segnalate (conseguenza della modifica di cui agli artt. 79 cpv. 1 OSStr e 169 cpv. 1, 1° per. AP-OUStr: la presenza di un segnale è necessaria a scopo di chiarezza).		
	4		79 cpv. 2			
	5				X	

	6		79 cpv. 1bis 79 cpv. 4, P2			Rispetto al diritto vigente, viene ora operata una chiara distinzione tra i posti di parcheggio in cui è vietato parcheggiare e quelli (gialli) riservati a una determinata categoria di utenti (l'attuale art. 79 cpv. 4 non è chiaro al riguardo).
<b>Art. 170 Fermate dei veicoli del servizio pubblico di linea, divieti di parcheggio e di fermata demarcati</b>						
	1		cfr. 79 cpv. 3 (rielaborato)	Il divieto di fermata/parcheggio è limitato agli orari di esercizio dei veicoli del servizio pubblico di linea (la nuova formulazione dovrebbe riflettere il senso e lo scopo della disposizione vigente).		
	2		79 cpv. 4, P1			
	3		79 cpv. 6			
<b>Art. 171 Demarcazioni per pedoni, ciclopiste che attraversano una strada</b>						
	1		77 cpv. 1			
	2		74 cpv. 9			
	3, P1		77 cpv. 3			
	3, P2	41 cpv. 3				Poiché è associata alla presenza di una demarcazione, la regola in oggetto è estrapolata dalla parte concernente le norme generali della circolazione e inclusa in questo titolo.
	4		72a cpv. 3 & cpv. 2			
<b>Sezione 2: Barriere e dispositivi di delimitazione del tracciato stradale</b>						
<b>Art. 172 Barriere</b>						
	1	24 cpv. 3	93 cpv. 2 e 83 cpv. 3			1) Si abbandonano le distinzioni e si parla in generale di "barriere"; le disposizioni che le disciplinano (attualmente contenute nell'ONC e nell'OSStr negli articoli che riguardano i passaggi a livello, i cantieri, ecc.) sono riunite in un unico punto, ovvero nell'art. 172 AP-OUSr e nell'art. 75 AP-OASStr, che inglobano l'art. 24 cpv. 3 ONC (semplificato), l'art. 93 cpv. 2 OSStr («chiuse o che stanno chiudendosi») e l'art. 83 cpv. 3 OSStr («sbarramento»).
	2, P1	24 cpv. 3				2) Cfr. anche inclusione nell'art. 82 cpv. 1 delle barriere, degli sbarramenti e dei dispositivi di delimitazione del tracciato stradale (estensione della validità a tutti gli utenti della strada).
	2, P2		83 cpv. 2			
<b>Art. 173 Dispositivi di delimitazione del tracciato stradale</b>						
	1		82 cpv. 1, P1 e 82 cpv. 2 (in merito all'aspetto)			
	2		cfr. 82 cpv. 2 lett. b, periodo parziale2 (rielaborato)	Nuova definizione del campo d'applicazione delle frecce direttrici («curve che, a causa della loro posizione, obbligano a ridurre la velocità»).		
	3		cfr. 82 cpv. 3 (rielaborato: prescrizione in materia di collocazione)	Le colonnette direttrici vanno collocate su tutto il bordo della strada; per segnalare un'area molto circoscritta non possono quindi essere impiegate le colonnette, ma si dovrà ricorrere ad altri dispositivi.		
	4		82 cpv. 4			
<b>Capitolo 8: Segnalazioni e istruzioni della polizia e di altre persone autorizzate</b>						
Sistematica: questo capitolo è stato anticipato in virtù del principio secondo cui si procede dal generale al particolare; le regole contenute in questo capitolo sono infatti un presupposto necessario a quelle che seguono. Gli artt. 66 e 67 OSStr sono stati invertiti: innanzitutto va stabilito CHI, in generale, è autorizzato a dare segnalazioni e, soltanto dopo, si può spiegare il significato delle segnalazioni date.						
<b>Art. 174 Obbligo di rispettare le segnalazioni e le istruzioni</b>						
	1 Einleitung		cfr. 67 cpv. 1, introduzione (precisato)	L'aspetto importante è che le persone autorizzate a dare segnalazioni portino i segni distintivi della loro funzione: è fondamentale che possano essere individuate facilmente affinché gli utenti della strada non abbiano dubbi sul fatto che le segnalazioni hanno valore vincolante. Questo criterio è sancito nella frase introduttiva e non deve pertanto essere ribadito all'interno dell'elencazione.		

	1 lett. a		cfr. 67 cpv. 1 lett. a (sistemata)			Il criterio «in uniforme» è superfluo perché già sancito nella frase introduttiva.
	1 lett. b		cfr. 67 cpv. 1 lett. b (sistemata)			Il criterio «in uniforme» è superfluo perché già sancito nella frase introduttiva.
	1 lett. c		67 cpv. 1 lett. d			
	1 lett. d		67 cpv. 1 lett. e			
	1 lett. e		67 cpv. 1 lett. f			
	1 lett. f		67 cpv. 1 lett. g			
	1 lett. g		cfr. 67 cpv. 1 lett. c (sistemata)			Il criterio «contraddistinti» è superfluo perché già sancito nella frase introduttiva.
	1 lett. h		cfr. 67 cpv. 1 lett. h (sistemata)			Il criterio «quando portano i segni distintivi» è superfluo perché già sancito nella frase introduttiva.
	2		67 cpv. 2			
<b>Art. 175 Genere e significato delle segnalazioni e delle istruzioni</b>						
	1		cfr. 66 cpv. 1, P1 (semplificato)			
	2		66 cpv. 1, P2 lett. a-e			
	3		cfr. 66 cpv. 3 (precisato)			
	4 lett. a		cfr. 66 cpv. 4, P2, periodo parziale <sup>1</sup> e cpv. 5 lett. a & b (rinuncia a differenziazione)	Eliminazione delle differenziazioni superflue: la disposizione disciplina i mezzi che, in generale, possono essere impiegati per ordinare la fermata (sempre che siano ancora opportuni); sono cioè stralciate le varianti di segnalazione associate a singoli gruppi di persone.		
	4 lett. b		cfr. 66 cpv. 5 lett. a e lett. c, P1 (rinuncia a differenziazioni)			
	5		cfr. 66 cpv. 5 lett. c, P2 & 80 cpv. 4 (rinuncia a differenziazioni)	Anche la paletta a due facce deve ora essere retroriflettente – così come tutte le altre palette di cui all'art. 175 AP-OUStr.		
<b>Art. 176 Permesso per la regolazione del traffico</b>						
			67 cpv. 3			
<b>Titolo quarto: Corse speciali</b>						
<b>Capitolo 1: Trasporti e veicoli speciali</b>						
<b>Art. 177 In generale</b>						
	1		cfr. 78 cpv. 1 (semplificato)			
	2		85 cpv. 1			
	3		84 cpv.2			
<b>Art. 178 Trasporti speciali</b>						
	1		cfr. 80 cpv. 1 lett. b&c (semplificato & rielaborato: ampliato)	La possibilità di rilasciare un permesso al fine di evitare un secondo viaggio è ora estesa anche al trasporto di componenti di gru.		
	2				X (Considerata l'importanza che riveste, è il concetto di carico indivisibile è ora definito.)	
	3				X (Questa disposizione è stata introdotta per agevolare i controlli di polizia.)	
<b>Art. 179 Veicoli speciali</b>						
	1		cfr. 80 cpv. 1 lett. a (semplificato)			
	2		82 cpv. 2, P1 & P2 periodo parziale <sup>1</sup>			
<b>Art. 180 Permessi</b>						
	1		79 cpv. 1			
	2		79 cpv. 4&5			
	3 lett. a		cfr. 79 cpv. 2 lett.a (precisato)	Precisazione: occorre tenere conto anche del carico.		Altra novità (cfr. frase introduttiva al cpv. 3): conformemente all'art. 180 cpv. 1 AP-OUStr, le autorità possono rilasciare i permessi per tutta la Svizzera indipendentemente dal tipo di corsa (di importazione, di esportazione, transfrontaliera o interna).
	3 lett. b		79 cpv. 2 lett.a, & cpv. 3			
	3 lett. c				X (Aggiunta di un ulteriore criterio per rendere giustificabile il rilascio agevolato del permesso.)	
	3 lett. d		cfr. 79 cpv. 2 lett.b (precisato)	Invece di utilizzare il termine «strade di grande transito», tali strade vengono ora elencate.		

	4		cf. 110 cpv. 4 (rielaborato)	Aggiunta della competenza dell'USTRA in materia di strade nazionali.		Sistematica: l'obbligo definito in questa disposizione non è di per sé una norma di circolazione, ma è piuttosto connesso con il rilascio di permessi per i veicoli e i trasporti speciali, ragione per cui è disciplinato in questa sede.
<b>Capitolo 2: Divieto di circolare la notte e la domenica</b>						
<b>Art. 181 Principio</b>						
	1		91 cpv. 1			
	2		91 cpv. 2			
	3 lett. a		91 cpv. 3 lett. a			
	3 lett. b		91 cpv. 3 lett. b			
	3 lett. c		91 cpv. 3 lett. c			
	3 lett. d		91 cpv. 3 lett. d			
<b>Art. 182 Eccezioni al divieto</b>						
	1 lett. a		91a cpv. 1 lett. a			
	1 lett. b		91a cpv. 1 lett. b			
	1 lett. c		91a cpv. 1 lett. c			
	1 lett. d		91a cpv. 1 lett. d			
	1 lett. e		91a cpv. 1 lett. e			
	1 lett. f		91a cpv. 2			
	1 lett. g		91a cpv. 1 lett. f			
	1 lett. h		91a cpv. 1 lett. g			
	1 lett. i		91a cpv. 1 lett. h			
	1 lett. j		91a cpv. 1 lett. i			
	1 lett. k		91a cpv. 1 lett. j			
	2		91a cpv. 3, P1			
	3		91a cpv. 3, P2			
	4		91a cpv. 4			
<b>Art. 183 Trasporti con permessi</b>						
	1		92 cpv. 1			
	2	Introduz.	cf. 92 introduzione (precisato)		Precisazione: i requisiti di cui al cpv. 1 non sono soddisfatti per il (mero) fatto di trovarsi in una delle situazioni di cui al cpv. 2.	
	2 lett. a		92 cpv. 2 lett. a			
	2 lett. b		92 cpv. 2 lett. b			
	2 lett. c		92 cpv. 2 lett. c			
	2 lett. d		92 cpv. 2 lett. d			
	2 lett. e		92 cpv. 2 lett. e			
	3		92 cpv. 4			
	4		92 cpv. 3			
	5		92 cpv. 5			
<b>Capitolo 3: Casi speciali di corse assoggettate a un permesso</b>						
<b>Art. 184 Servizio di linea</b>						
	1		76 cpv. 1			
	2		76 cpv. 2 lett. a			
	3		76 cpv. 3			
	4		76 cpv. 4, periodo parziale1			
	5		76 cpv. 4, periodo parziale2 (incl. lett. a-d)			
<b>Art. 185 Rimorchi a slitta e casse mobili montate su ruote</b>						
	1		cf. 77 cpv. 3 (semplificato)			
	2		cf. 77 cpv. 4 (rinuncia a differenziazione inutile) & cf. 82 cpv. 2, P2, periodo parziale 2 (rinuncia a differenziazione inutile)			
<b>Capitolo 4: Manifestazioni sportive e prova di veicoli</b>						
<b>Art. 186 Manifestazioni vietate; eccezioni</b>						
	1		94 cpv. 1			
	2		94 cpv. 3			
<b>Art. 187 Permessi</b>						
	1		95 cpv. 1			
	2		95 cpv. 2			
	3		95 cpv. 3			
	4		95 cpv. 4			
	5		35 cpv. 4			
<b>Titolo quinto: Disposizioni penali e finali</b>						
<b>Art. 188 Disposizioni penali</b>						
	lett. a		96			
	lett. b		114 cpv. 1 lett. c			
	lett. c		cf. 114 cpv. 1 lett. b (rielaborato: ampliato)		L'espressione «senza disporre della necessaria autorizzazione» è sostituita con «senza esserne autorizzato», il che amplia lo spettro della disposizione penale, che si riferisce ora a chiunque regoli il traffico senza esserne autorizzato secondo gli artt. 174-176 AP OUStr.	

<b>Art. 189 Istruzioni; eccezioni</b>					
	1	cf. 97 cpv. 1, P1 (rielaborato)		La competenza per queste istruzioni è stata trasferita dal DATEC all'USTRA.	
	2	97 cpv. 1, P2			
<b>Art. 190 Disposizioni transitorie</b>					
	1				X
	2		cf. a questo proposito art. 93 cpv. 6 che verrà abrogato a fine 2014 (in base alla legislazione sulle ferrovie)		X
<b>Art. 191 Entrata in vigore</b>					
					X